SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 giugno 2007, n. **77.**

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 9-*bis* della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre

2005, n. 219. Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-*bis* della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-*bis* è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BONINO, *Ministro per le politiche europee*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1332):

Presentato dal Ministro per le politiche europee (BONINO) il 16 febbraio 2007.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 6 marzo 2007, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª, 11ª, 14ª e questioni regionali.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 20, 21 e 28 marzo 2007.

Relazione scritta annunciata il 30 marzo 2007 (atto n. 1332/A) relatore sen. BENVENUTO.

Esaminato in aula e approvato il 2 maggio 2007.

Camera dei deputati (atto n. 2600):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 7 maggio 2007, con pareri delle commissioni I, II, V, IX, XI, XII e XIV.

Esaminato dalla commissione il 9, 15, 29 e 31 maggio 2007.

Esaminato in aula il 4 giugno 2007 e approvato il 13 giugno 2007.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 1:

— La direttiva 2002/15/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 marzo 2002, n. L 80.

— La direttiva 2004/25/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 142.

— La direttiva 2004/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 145.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre n. 221.

— La direttiva 2002/98/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 33 dell'8 febbraio 2003.

— La direttiva 2001/83/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.

— Si riporta il testo degli articoli 2, 9-*bis* e 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

«Art. 9-*bis* *(Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE)*. — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonché della direttiva 2006/31/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) secondo i princìpi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;

b) recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva;

c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni nonché, limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attività previste dall'ordinamento nazionale;

d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle società di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;

e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorità unica competente per i fini di collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai princìpi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrità del mercato e delle specificità di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;

g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;

h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:

1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i princìpi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;

2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'art. 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;

4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;

5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalità di registrazione e conservazione degli ordini stessi;

i) disciplinare l'attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;

l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonché per gli scambi di strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:

1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;

2) estendere, in tutto o in parte, quando ciò sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;

m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:

1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;

2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando ciò sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;

3) i requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;

n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformità ai princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;

o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'art. 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;

p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;

q) prevedere che la CONSOB vigili affinché la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge;

r) prevedere la possibilità per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i princìpi già previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'art. 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 187-*octies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali già previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a € 2.500 e non superiori nel massimo a € 250.000; la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessità dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicità delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;

u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;

v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;

z) disciplinare i rapporti con le autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi (2) dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis.* (Abrogato).

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere.».

— La legge 31 ottobre 2003, n. 306, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003».

— La legge 21 ottobre 2005, n. 219, reca: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, reca: «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti».

— Si riporta il testo dell'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio».

«Art. 11-*ter (Copertura finanziaria delle leggi)*. — 1. *(Omissis)*.

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.».

— L'art. 81 della Costituzione, così recita:

«Art. 81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.».

07G0095

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **78.**

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il comma 7, che esclude dal suo ambito di applicazione oggettivo gli organi di direzione, amministrazione e controllo;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

1. È istituita, presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, di seguito denominata: «CIRM», nella quale sono accorpati il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, la Commissione in materia di royalties sulla produzione di idrocarburi, di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la Commissione consultiva di cui all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, nonché la Commissione interdisciplinare consultiva per la ricerca mineraria di base, di cui alla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni.

2. Alla CIRM sono attribuiti i compiti consultivi per la ricerca mineraria di base, nonché l'espressione dei pareri e lo svolgimento delle valutazioni tecniche per l'attuazione dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e quelli previsti:

a) dagli articoli 81 e 82 e dall'articolo 83, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

b) dall'articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

c) dalle norme che fanno rinvio agli organismi accorpati.

3. La CIRM è composta dal direttore generale per l'energia e le risorse minerarie, con funzioni di presidente, dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, di seguito denominato UNMI, con funzioni di vicepresidente, da un avvocato dello Stato, da tre dirigenti della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, componenti anche di ciascuna sezione della Commissione, nonché dai componenti nominati per le singole sezioni ai sensi, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7.

4. La CIRM è articolata nelle seguenti tre sezioni, specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati:

a) Sezione con compiti relativi alle attività di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

b) Sezione con compiti relativi alla sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione;

c) Sezione con compiti relativi alla determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione.

5. La Sezione di cui alla lettera *a)* del comma 4 è composta da:

a) un funzionario dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, esperto nelle materie di ricerca e coltivazione di risorse minerarie;

b) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale;

c) quattro professori universitari, in materia di geologia, in materia di geofisica applicata al settore minerario, in materia attinente alla coltivazione di idrocarburi e in materia attinente allo stoccaggio di idrocarburi, designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Sezione di cui alla lettera *b)* del comma 4 è composta da:

a) un dirigente del Ministero dei trasporti, con competenze relative alla sicurezza delle attività in mare;

b) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

c) due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica e uno del Dipartimento della pubblica sicurezza;

d) un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;

e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

f) un professore universitario in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero dell'università e della ricerca;

g) il direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

h) due rappresentanti delle regioni, esperti in materia di sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

i) un rappresentante del Registro italiano navale.

7. La Sezione di cui alla lettera *c)* del comma 4 è composta da:

a) un dirigente di ciascuna Sezione UNMI;

b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze esperto in materia di determinazione e versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione;

c) un esperto in materia di economia delle fonti energetiche.

8. Alle riunioni della CIRM partecipano di volta in volta i rappresentanti della regione interessata, con spese a carico della stessa regione.

9. Il Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie può, per singole tematiche, chiamare a far parte della CIRM anche esperti in specifiche discipline, in numero non superiore a due, nei limiti delle risorse disponibili a seguito dell'applicazione dell'articolo 9.

10. La CIRM è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché i servizi di supporto della CIRM, articolata in sezioni specializzate secondo le aree di riferimento degli organismi accorpati.

11. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

12. Sono abrogati:

a) l'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6;

b) i commi da 1 a 4 dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886.

13. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, le parole da: «, sentita una Commissione di durata biennale» a: «- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario» sono soppresse.

Art. 2.

Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive

1. È istituito l'Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive, nel quale sono accorpati l'Osservatorio siderurgico di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, l'Osservatorio per il monitoraggio delle attività produttive, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 5 maggio 2004, l'Osservatorio per il settore chimico, di cui al decreto dei Ministro delle attività produttive in data 12 maggio 1997, e l'Osservatorio del sistema moda, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 1998.

2. L'Osservatorio unico attende alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti l'andamento generale delle attività produttive ed i diversi settori produttivi e di mercato, compresi il settore chimico ed il sistema moda, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate e con lo svolgimento degli altri compiti specificamente previsti dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

3. L'Osservatorio unico è composto da non oltre venticinque unità.

4. L'Osservatorio unico è costituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori nonché i servizi di supporto dell'Osservatorio, articolato in sezioni specializzate riferite alle aree di attività degli organismi accorpati, con presenza paritaria di rappresentanti delle amministrazioni, di gruppi di categoria e di esperti.

5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. La determinazione dei compensi riguarda i componenti che già ne beneficiano secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica

1. È confermato e continua ad operare il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica previsto dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Il Comitato svolge i compiti attribuiti dall'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché dalle altre norme o delibere del CIPE che lo richiamano.

3. Il Comitato è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed è composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca, nonché da non oltre cinque esperti nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali. Alle riunioni del comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali, i Presidenti delle giunte regionali e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro rappresentanti, quando vengano trattate problematiche che interessano i rispettivi enti, e, in relazione alle questioni da trattare, anche rappresentanti di altre amministrazioni statali eventualmente interessate. I rappresentanti ministeriali devono avere qualifica non inferiore a dirigente generale.

4. Il Comitato è ricostituito entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale vengono altresì definite le modalità di funzionamento e di organizzazione dei lavori, con gli eventuali servizi di supporto.

5. I compensi dei componenti sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Sono o restano abrogati:

a) i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) l'articolo 2 della legge 2 aprile 1980, n. 122;

c) l'articolo 4 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2005.

7. Al secondo comma dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, le parole da: «composto dai membri indicati nel sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675» a: «con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica» sono soppresse.

Art. 4.

Commissione Centrale per le Cooperative

1. La Commissione Centrale per le Cooperative di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è composta da:

a) il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;

b) il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico, il quale ne è componente di diritto;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

f) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;

h) un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina. Per i rinnovi successivi, nell'attribuzione del numero dei rappresentanti di ciascuna Associazione si terrà conto dei dati relativi alla rappresentatività delle Associazioni stesse, desunti dall'Albo delle Cooperative, nel limite massimo di due rappresentanti.

2. Con esclusione del Presidente, per ciascun componente della Commissione è designato un supplente.

3. La Commissione Centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione;

b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi;

c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative;

e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato composto:

a) dal Presidente della Commissione;

b) da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;

c) da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

5. La Commissione è ricostituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo o delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro dello sviluppo economico provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli secondo il criterio della competenza tra le persone con esperienze nel campo della cooperazione. La segreteria della Commissione è assicurata dalla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico.

6. I componenti nominati in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche devono avere qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata.

7. L'organizzazione delle attività ed il funzionamento della Commissione, nonché i compiti del Comitato, ove costituito, sono disciplinati da un regolamento interno deliberato dalla Commissione medesima ed approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Alle sedute della Commissione possono essere invitati esperti, rappresentanti del sistema cooperativo e funzionari di pubbliche amministrazioni, anche locali, sulla base di valutazioni legate alle differenti competenze istituzionali di volta in volta ritenute necessarie dal Ministero dello sviluppo economico.

8. I riferimenti contenuti in atti normativi ed amministrativi alla Commissione Centrale per le Cooperative ed al Comitato Centrale per le Cooperative, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, devono intendersi riferiti alla Commissione Centrale per le Cooperative di cui al presente decreto.

9. Sono abrogati gli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

Art. 5.

Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e Comitato tecnico di supporto

1. È confermato e continua ad operare l'Alto commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

2. L'Alto commissario per la lotta alla contraffazione svolge i compiti attribuiti dal comma 1 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal comma 1 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

3. L'Alto commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. L'Alto commissario si avvale di due Vice alto commissario, nominati dal Ministro dello sviluppo economico.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto commissario e quelle di organizzazione generale dell'Ufficio di cui al comma 3 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

6. Il Comitato tecnico previsto dal comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, costituito con decreto ministeriale 18 ottobre 2006, opera quale organismo di supporto all'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2.

7. Il Comitato tecnico di cui al comma 6 è costituito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, con il quale viene altresì individuato il relativo Coordinatore.

8. Il Comitato tecnico è composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro, nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

9. I compensi dell'Alto commissario, dei Vice alto commissario e dei componenti del Comitato sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Sono abrogati:

a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

b) il comma 4 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81.

11. Il primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è soppresso.

12. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole da: «composto da non più di 10 unità» a: «n. 146, e successive modificazioni» sono soppresse.

Art. 6.

Nucleo di esperti per la politica industriale

1. Il numero dei componenti del Nucleo di esperti per la politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, istituito con decreto ministeriale in data 18 settembre 2000, è ridotto da 10 a 7.

Art. 7.

Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico

1. Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito con decreto ministeriale 21 dicembre 2001, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridenominato: «Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello sviluppo economico».

2. Il numero dei componenti dei Nucleo di cui al comma 1 è ridotto da 14 a 10.

Art. 8.

Conferme di organismi diversi

1. Sono confermati e continuano ad operare, per le finalità di cui alle disposizioni per ciascuno di essi richiamate, i seguenti organismi, rientranti nell'ambito di attività del Ministero dello sviluppo economico alla data del 4 luglio 2006:

a) Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami (munizioni commerciali per uso civile), di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509;

b) Comitato Centrale metrico di cui all'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206;

c) Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

d) Comitato per la razionalizzazione e ristrutturazione produttiva dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434;

e) Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa, di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462.

Art. 9.

Riduzione delle spese

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del

trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto. Per le spese di funzionamento degli organismi di cui all'articolo 5, il confronto è con l'esercizio 2006.

2. Per i componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 restano ferme le misure dei compensi, previsti dalle vigenti disposizioni, corrisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per i componenti del Comitato tecnico, di cui all'articolo 5, i compensi vigenti sono determinati, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 1º marzo 2007.

3. In caso di mancata adozione dei decreti di cui al comma 11 dell'articolo 1, al comma 5 dell'articolo 2 ed al comma 5 dell'articolo 3, entro i termini normativamente previsti per il riordino degli organismi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applicano comunque sui compensi e trattamenti accessori dei componenti degli organismi riordinati le riduzioni di cui al comma 1, con effetto dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Art. 10.

Durata in carica e proroga

1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

3. Per l'Alto commissario ed i Vice alto commissario e per il Comitato tecnico di cui all'articolo 5, resta ferma la durata triennale dei vigenti incarichi prevista, rispettivamente, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 11 ottobre 2006 e dal decreto ministeriale in data 18 ottobre 2006 di costituzione dello stesso Comitato tecnico.

4. La durata dei rapporti contrattuali dei componenti degli organismi di cui agli articoli 6 e 7 non può eccedere i limiti temporali di proroga degli organismi stessi ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Pari opportunità tra uomini e donne

1. I componenti degli organismi di cui al presente regolamento sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 12.

Coordinamento normativo

1. Le disposizioni sul riordino degli organismi, di cui al presente regolamento, sono coordinate con l'assetto degli organi operanti nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico e delle articolazioni organizzative delle strutture ministeriali, mediante regolamento di organizzazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 180

N O T E

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.

6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note alle premesse:

— L'art. 87della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario) recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie

a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Per il testo dell'art. 29, comma 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda la nota al titolo.

— Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286 (*Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2006, n. 277, supplemento ordinario).

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario).

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, supplemento ordinario).

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.

Note all'art. 1 (Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie):

— Si riporta il testo dell'art. 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1957, n. 25:

«Art. 41. — È istituito presso il Ministero dell'industria e commercio il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia così composto:

1) di un presidente;

2) del direttore generale delle miniere;

3) di due membri del Consiglio superiore delle miniere estranei all'Amministrazione;

4) di un avvocato dello Stato;

5) del direttore del Servizio geologico e geofisico d'Italia;

6) del direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

7) del direttore del Servizio chimico presso il Ministero dell'industria e del commercio;

8) di un funzionario del Ministero delle finanze;

9) di un funzionario del Ministero del tesoro;

10) di un titolare di cattedra di geologia;

11) di due esperti;

12) di un dirigente superiore tecnico e di un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il presidente del Comitato tecnico per gli idrocarburi è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per l'industria e per il commercio.

I membri di cui ai numeri 3), 4), 8), 9), 10) e 11) sono nominati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Il Ministro per l'industria e per il commercio può per singoli problemi chiamare a far parte del Comitato anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria presso il suddetto Comitato sono esercitate da un funzionario amministrativo della Direzione generale delle miniere.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le indennità spettanti al presidente ed ai membri del Comitato.».

— Si riporta il testo dell'art. 19, comma 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario, come modificato dal presente decreto:

«Art. 19 *(Armonizzazione della disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione)*. — 1.-6. *(Omissis)*.

7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria, con decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote.».

— Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:

«Art. 83 *(Commissione consultiva)*. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione consultiva composta:

1) dal direttore generale delle miniere, che la presiede;

2) dal direttore dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi con funzioni di vice presidente;

3) dagli ingegneri capi delle sezioni idrocarburi;

4) da due funzionari della Direzione generale delle miniere;

5) da tre funzionari del Ministero della marina mercantile, di cui uno della Direzione generale del demanio marittimo e dei porti, uno della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo e uno della Direzione generale della pesca marittima;

6) da due funzionari del Ministero dell'interno, di cui uno della Direzione generale protezione civile e servizio antincendi ed uno della Direzione generale della pubblica sicurezza;

7) da un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

8) da un ufficiale superiore del Ministero della difesa - Marina;

9) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

10) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro di cui all'art. 23 della legge 23 dicembre 1973, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

11) da un professore universitario docente in materia di costruzioni navali, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

12) da un avvocato dello Stato;

12-*bis)* dal direttore del Servizio per la sicurezza mineraria della Direzione generale delle miniere e da tre ingegneri capi dei Distretti minerari.

I componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni.

Il presidente può, per singoli problemi, chiamare a far parte della commissione anche altri esperti in numero non superiore a due.

Le funzioni di segreteria sono esercitate da un funzionario della Direzione generale delle miniere.

Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.

Le spese relative sono a carico delle società istanti.

In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-*ter* del decreto n. 128 del 1959.».

— La legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante «Norme per l'attuazione della politica mineraria», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 ottobre 1982, n. 288.

— Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario:

«Art. 81 *(Deroghe)*. — Per le unità mobili di perforazione costruite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per tutte quelle costruite all'estero che intendano operare nelle zone di cui all'art. 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, può concedere deroghe alle norme del presente decreto, su domanda degli interessati, purché le unità offrano garanzie equivalenti nei confronti dei rischi alla cui prevenzione tendono le norme derogate.

A tale scopo il titolare del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con anticipo di almeno tre mesi rispetto ai previsti tempi d'impiego delle unità mobili di perforazione, oltre alla documentazione di cui all'art. 20, n. 5, un rapporto contenente la descrizione dettagliata delle parti dell'impianto rilevanti ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, con riferimento alle norme del presente decreto e, nel caso di unità estere, anche alle norme vigenti o suggerite nei Paesi d'origine.

Il rapporto deve indicare altresì gli eventuali collaudi subiti o le attestazioni ricevute da parte delle autorità preposte alla sicurezza di tali impianti nei rispettivi Paesi.

La commissione di cui all'art. 83 esamina le richieste di deroga, tenendo presente le correnti tecniche italiane e straniere di costruzione, l'esperienza operativa della unità di perforazione e della società costruttrice, il programma di attività con particolare riferimento alla situazione geomineraria nella quale l'unità deve operare, nonché, per le unità costruite all'estero, i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

1) la rispondenza dell'unità alle leggi e regolamenti di sicurezza vigenti o suggeriti nei Paesi di origine, e, in genere, ai criteri di sicurezza comunemente adottati nella normativa internazionale;

2) certificazioni rilasciate o collaudi effettuati dalle autorità preposte alla sicurezza nei Paesi di origine e/o da compagnie di assicurazioni.

Le deroghe possono essere subordinate all'imposizione di particolari prescrizioni, in ordine a modifiche tecniche da apportare all'unità entro termini stabiliti od a procedure cautelative da eseguire nel corso delle operazioni.».

«Art. 82 *(Adeguamento impianti fissi)*. — Le piattaforme fisse di produzione e strutture assimilabili già installate devono essere adeguate alle norme del presente decreto.

Su istanza degli interessati, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della Marina mercantile, sentita la commissione di cui all'art. 83, prescrive le eventuali misure all'uopo necessarie, fissando caso per caso, entro il limite massimo di trentasei mesi, il termine per il completamento dei lavori.».

— Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1957, n. 25:

«Art. 42. — Il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui al precedente articolo deve essere sentito:

1) in tutti i casi in cui per la vigente legislazione mineraria è richiesto il parere del Consiglio superiore delle miniere;

2) sui programmi tecnici e finanziari presentati da coloro che richiedono permessi di ricerca, concessioni o proroghe di permessi o di concessioni;

3) sull'adempimento degli obblighi di lavoro derivanti dai permessi o dalle concessioni all'atto delle richieste di proroga;

4) sulla razionale coltivazione dei giacimenti;

5) sulla sicurezza delle lavorazioni;

6) sulla configurazione e dimensioni dell'area di ricerca e di coltivazione;

7) sulla riduzione d'area delle concessioni e dei permessi;

8) sulle prescrizioni per ridurre o evitare danni alle coltivazioni e ricerche minerarie;

9) sulle prescrizioni relative al regolamento dei rapporti di vicinanza e nei casi di diversi coltivatori operanti in un unico giacimento;

10) sulla determinazione delle opere destinate ad evitare o ridurre danni all'agricoltura;

11) sulla determinazione dei limiti di profondità dei permessi e delle concessioni;

12) sui casi di decadenza;

13) su ogni altra questione tecnica relativa al settore estrattivo degli idrocarburi;

14) in ogni caso previsto dalla legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante «Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1980, n. 114, supplemento ordinario, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 83 *(Commissione consultiva)*. — Il presidente ha facoltà di convocare rappresentanti delle società istanti e/o delle ditte costruttrici per l'acquisizione di informazioni ed allo stesso fine può disporre sopralluoghi di uno o più membri della commissione agli impianti.

Le spese relative sono a carico delle società istanti.

In aggiunta ai pareri obbligatori previsti negli articoli 81 e 82 la commissione può essere consultata su tutta la materia oggetto delle presenti disposizioni, su richiesta delle amministrazioni interessate e degli uffici da esse dipendenti ed è altresì consultata preventivamente ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 687-*ter* del decreto n. 128 del 1959.».

Note all'art. 2 (Osservatorio unico per il monitoraggio delle attività produttive):

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico», pubblicato nella *Gaz-*

zetta Ufficiale 20 giugno 1994, n. 142 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 1994, n. 481 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1994, n. 183):

«Art. 1-*bis*. — 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità di bilancio esistenti e con le modalità stabilite con proprio decreto, può istituire un osservatorio finalizzato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del presente decreto e, in particolare:

a) alla rilevazione e all'esame dei dati riguardanti il mercato dei prodotti siderurgici, con il controllo dell'evoluzione delle capacità produttive, degli investimenti e dell'occupazione nelle diverse aree territoriali interessate. A tal fine, le imprese del settore devono inviare, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia delle comunicazioni relative agli investimenti di cui all'art. 54 del trattato CECA e dei modelli 2/61 CECA, nonché i dati sull'occupazione;

b) alla verifica costante della realizzazione di progetti di riconversione da parte delle imprese che hanno beneficiato del contributo aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*;

c) alla ricognizione ed analisi su vasta scala del fenomeno dell'utilizzazione del materiale declassato;

d) allo studio delle caratteristiche dei prodotti e alla formulazione di proposte per la classificazione tecnica dei prodotti commercializzati sul mercato italiano.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1982, n. 57:

«Art. 16. — Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle discipline scientifiche e tecniche attinenti alle produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1977, n. 243, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4. — Con le disponibilità del "Fondo", nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare; la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al "Fondo" fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo. L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul "Fondo" di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione parlamentare di cui al successivo art. 13 norme aventi valore di legge per il controllo, dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni.».

— La legge 2 aprile 1980, n. 122, recante «Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1° gennaio 1979-31 dicembre 1980», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1980, n. 96.

— Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 28 luglio 2005, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie e

definizione delle relative modalità attuative per la produzione di programmi di innovazione basati sull'utilizzo delle tecnologie digitali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 2005, n. 213.

— Si riporta il testo dell'art. 16, secondo comma della legge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 1982, n. 57, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 16. — Gli interventi del Fondo di cui al precedente art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato tecnico. Il CIPI definisce l'entità, le condizioni e le modalità dell'intervento e stabilisce eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di cui al comma successivo.».

Note all'art. 4:

— Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1948, n. 17 e ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, concernente «Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2002, n. 236:

«Art. 3 *(Riconoscimento delle Associazioni)*. — 1. Il riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, è concesso con decreto del Ministro.

2. Per ottenere tale riconoscimento, le Associazioni nazionali presentano al Ministero una istanza corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dall'eventuale regolamento interno, dalle dichiarazioni di adesione che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, non possono essere inferiori al numero di duemila enti cooperativi associati, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei soci, e da un documento da cui risulti nome, cognome e qualifica degli amministratori, sindaci e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a trattare per conto dell'Associazione richiedente.

3. Le dichiarazioni di adesione di cui al comma 2 devono riferirsi ad enti cooperativi distribuiti in almeno cinque regioni e tre sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico, dell'Albo nazionale di cui all'art. 15.

4. Le Associazioni richiedenti devono comprovare di essere in grado di assolvere le funzioni di vigilanza nei confronti degli enti cooperativi aderenti, per il tramite delle loro articolazioni organizzative centrali e periferiche.

5. Le Associazioni richiedenti devono disporre di un numero di revisori iscritti nell'apposito elenco, tale da garantire l'esecuzione delle revisioni cooperative di propria competenza, sia sul piano numerico sia su quello tecnico.

6. Il Ministro può chiedere la documentazione atta a dimostrare l'idoneità dell'Associazione ad assolvere le funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati. Le Associazioni nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7. Il Ministro può revocare il riconoscimento di cui al comma 1 alle Associazioni nazionali che non sono in grado di assolvere efficacemente le proprie funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati.

8. Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati, le Associazioni sono tenute ad osservare le norme stabilite dal Ministro.».

— Si riporta il testo degli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante «Provvedimenti per la cooperazione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1948, n. 17, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, abrogati dal presente decreto:

«Art. 18 *(Istituzione della Commissione centrale per le cooperative)*. — È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per le cooperative composta come segue:

1) il direttore generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in sua vece un funzionario della stessa Direzione generale di grado non inferiore al sesto;

2) un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, finanze, tesoro, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, industria e commercio, marina mercantile, lavoro e previdenza sociale nonché del Sottosegretariato per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani e dell'Alto commissariato per l'alimentazione;

3) i rappresentanti del movimento cooperativo designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento stesso, riconosciute a norma dell'art. 5, in numero di cinque effettivi e cinque supplenti per ciascuna associazione;

4) un esperto in qualità di membro effettivo e uno in qualità di membro supplente nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in rappresentanza delle eventuali associazioni che non posseggano i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento.

In caso di mancata designazione dei rappresentanti del movimento cooperativo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla nomina dei rappresentanti stessi scegliendoli fra le persone che svolgono attività nel campo della cooperazione.

I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

La Commissione elegge nel suo seno il presidente e il vice presidente.

La commissione è convocata dal suo presidente con ordine del giorno che dovrà comprendere anche gli argomenti proposti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha comunque facoltà di partecipare alle adunanze.

La segreteria della Commissione è costituita da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nominati con decreto del Ministro.».

«Art. 19 *(Comitato)*. — La Commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:

1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;

2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'art. 18;

3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.

I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri — effettivi o supplenti — della Commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.

Spetta al comitato:

a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;

b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;

c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'art. 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.

Il comitato può anche, nei casi nei quali è investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.

Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri.».

«Art. 20 *(Compiti della Commissione)*. — La Commissione centrale esprime parere:

a) sui progetti di legge e regolamenti interessanti la cooperazione;

b) sulla costituzione, sul riconoscimento e sullo scioglimento dei consorzi di cooperative per pubblici appalti di cui alla legge 25 giugno 1909, n. 422, nonché dei consorzi di cooperative di altra natura a carattere regionale nazionale di cui all'art. 15 del presente decreto;

c) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da leggi e regolamenti o richiesto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) sulle domande di riconoscimento giuridico delle associazioni nazionali, di cui all'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

La Commissione centrale esprime inoltre il proprio parere sulla devoluzione dei patrimoni degli enti iscritti nel registro prefettizio e nello schedario generale qualora essa non sia espressamente regolata dalle norme dello statuto, nonché sulla destinazione del patrimonio che residuerà dalla liquidazione dell'Ente nazionale della cooperazione.

La Commissione centrale ha anche il compito di provvedere allo studio della riforma organica e del coordinamento delle leggi sulla cooperazione e di presentare le relative proposte al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Nell'esercizio di tali funzioni essa è integrata con un docente universitario ed un consigliere di Stato particolarmente esperti in materia, nonché con un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al quinto.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente su richiesta del presidente o di un terzo dei membri.».

«Art. 21 *(Spese per il funzionamento delle Commissioni)*. — Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i compensi da corrispondersi ai membri e ai segretari delle Commissioni provinciali e della Commissione centrale, a norma delle disposizioni vigenti.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni di cui al comma precedente gravano sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le relative variazioni di bilancio.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80:

«Art. 1-*quater (Alto commissario per la lotta alla contraffazione)*. — 1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.

3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis*, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario):

«Art. 4-*bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento)*. — 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,. con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di 10 unità scelte tra i magistrati amministrativi, contabili e ordinari, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari e gli avvocati del libero foro nonché tra esperti di particolare e comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unità di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.».

— La legge 24 aprile 1980, n. 146, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980)», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1980, n. 115.

— Si riporta il testo dell'art. 1-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 1-*quater (Alto Commissario per la lotta alla contraffazione)*. — 1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:

a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;

b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.

2.-4. *(Abrogato)*.

5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».

— Si riporta il testo dell'art. 4-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, concernente «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2006, n. 8. e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 11 marzo 2006, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 2006, n. 59, supplemento ordinario), così come modificato dal presente decreto:

«Art. 4-*bis (Lotta alla contraffazione e misure di finanziamento)*. — 1. All'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il compito di assicurare il monitoraggio, anche nel settore agroalimentare, dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e di proprietà intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

2. Per il pieno svolgimento delle attribuzioni in materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico. Le eventuali spese sono poste a carico dell'Alto Commissario.

3. È altresì assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario un contingente di quindici unità di personale, di cui due con qualifica non inferiore a dirigente. Il personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è collocato obbligatoriamente in posizione di fuori ruolo ovvero di aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza.

4. *(Abrogato)*.

5. I Vice Alto Commissari sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dai rispettivi organi di autogoverno

anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, per un periodo non superiore alla durata di due mandati.

6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «è autorizzata la spesa di 1 milione di euro» le parole: «per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2006».

7. Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo, pari a 800.000 euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al «Fondo per interventi strutturali di politica economica» istituito ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. In conformità a quanto previsto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nelle risoluzioni 531197 e 581221, per consentire lo sviluppo del programma di microfinanza, al fine di incentivare la costituzione di microimprese, anche nel settore agricolo, il Comitato nazionale italiano per il 2005 - anno internazionale del Microcredito è trasformato nel Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per l'erario. I componenti del Comitato, già costituito presso il Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 235 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, così come modificato dal presente decreto:

«235. Per ottimizzare le condizioni di espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro dall'anno 2006.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante «Norme in materia di attività produttive», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1999, n. 117:

«Art. 3 *(Studi e ricerche per la politica industriale)*. — 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera *f)*, è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione *ex ante* di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante «Norme per il controllo sulle munizioni commerciali per uso civile» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1993, n. 289:

«Art. 8 *(Commissione per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e per la decisione dei reclami)*. — 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita una Commissione composta dal direttore generale della produzione industriale o da un suo delegato quale presidente, dal direttore del Banco nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in materia di munizioni, armi o polveri propellenti.

2. I componenti della Commissione sono nominati, per la durata di un quinquennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e possono essere riconfermati.

3. La Commissione ha il compito di determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso; di rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'art. 7; di procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse; di decidere i ricorsi avverso i provvedimenti adottati dal direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle sue funzioni.

4. La Commissione svolge altresì funzioni consultive circa il recepimento delle decisioni della CIP ed esprime parere motivato ai fini di cui all'art. 8, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento allegato alla Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, per le decisioni adottate dalla CIP successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La Commissione esprime inoltre parere sui provvedimenti di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9, nonché sulla definizione delle tariffe di cui all'art. 11, comma 1.

6. All'onere per il funzionamento della Commissione quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a valere sul capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, recante «Modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1939, n. 41:

«Art. 7. — È istituito il Comitato centrale metrico. Il Comitato centrale metrico è composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato con funzioni di presidente;

b) dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) dal dirigente dell'Ufficio centrale metrico;

d) da un rappresentante di ciascuno degli istituti metrologici primari;

e) da un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) da cinque docenti universitari in discipline matematiche, fisiche, chimiche, ingegneristiche;

g) da un rappresentante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria.

Il Comitato centrale metrico definisce le procedure per la campionatura delle misure di uso regionale, di concerto con il competente assessore regionale.

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Il Comitato è nominato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura incarica quattro anni. Per ogni membro effettivo può essere nominato un membro supplente Spetta al Comitato:

a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali;

b) compilare le istruzioni sui metodi e le norme da usarsi nelle varie verificazioni e nei saggi;

c) compiere l'esame definitivo prescritto dagli articoli 79, 88 e 110 del regolamento metrico in caso di disaccordo fra l'ispettore metrico e l'utente e le direzioni ed imprese del gas, e fra il saggiatore ed il presentatore;

d) proporre le norme di insegnamento per il corso di tirocinio degli ispettori metrici in prova;

e) vigilare sull'andamento scientifico tecnico dell'Ufficio centrale metrico e determinare il materiale scientifico ad esso occorrente;

f) sorvegliare i lavori per la verificazione decennale dei campioni prototipi;

g) proporre eventuali riforme per l'ordinamento dei servizi metrici e dei saggi.

Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Si riporta il testo dell'art. 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, supplemento ordinario:

«Art. 136 *(Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti)*. — 1. È istituito presso il Ministero delle attività produttive il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero delle attività produttive, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;

h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'Ispettorato della funzione pubblica e l'Ufficio per l'attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 2 agosto 1995, n. 434, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8 e 8-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità e i criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 1995, n. 249:

«Art. 4 *(Comitato per la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa)*. — 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, è istituito il Comitato per la razionalizzazione, la ristrutturazione produttiva dell'industria della Difesa presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio ed artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Presidenza del Consiglio - Ufficio coordinamento produzione materiali di armamento, nonché da tre esperti, senza diritto di voto, scelti tra persone di qualificata esperienza nel settore e non legate da rapporti di dipendenza, consulenza o partecipazione a consigli di amministrazione di aziende del settore.

2. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. I componenti effettivi e supplenti del Comitato sono nominati per un quinquennio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Comitato è costituito validamente con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il Comitato può essere confermato per un solo quinquennio successivo a quello di prima nomina.

3. Alla segreteria del Comitato provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria del commercio dell'artigianato 14 ottobre 1999, n. 462, recante «Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 6, commi 7, 8, 8-*bis* e 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, riguardante le modalità ed i criteri per la concessione di contributi per favorire la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1999, n. 288:

«Art. 4 *(Comitato per la riconversione produttiva nel campo civile e duale dell'industria della difesa)*. — 1. Al fine di assicurare la coordinata e razionale applicazione anche degli interventi di cui all'art. 2 il comitato di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 434, è integrato con un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante della Confindustria.

2. Il comitato esprime i pareri in merito ai punteggi da attribuire per ciascuno dei criteri di priorità indicati nell'art. 5 nonché sui singoli programmi di investimento.».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2006, n. 153, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (*Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario).

— Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente, si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 29, comma 2-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, si veda la nota al titolo.

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

07G0091

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Estensione al territorio della regione Lazio della dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Roma, in occasione dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che per garantire il regolare svolgimento dei campionati mondiali di nuoto «Roma 2009» si rende necessario completare e realizzare ulteriori complessi sportivi natatori individuati in alcuni comuni del territorio della regione Lazio;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare che la particolare complessità organizzativa della manifestazione non precluda la possibilità che i Campionati mondiali di nuoto del 2009 possano svolgersi regolarmente, tenuto conto che detto evento, si svolgerà oltre che nelle aree adiacenti il complesso universitario di Tor Vergata, anche negli impianti sportivi del Foro Italico della città di Roma;

Vista la nota del 6 aprile 2007 presidente della regione Lazio e del presidente del Comitato organizzatore dei campionati mondiali di nuoto del 2009;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 30 maggio 2007, presso il Dipartimento della protezione civile, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo, finanziario e di gestione concernente la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alla celebrazione dei mondiali di «nuoto 2009», da realizzare nel territorio regionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, per quanto esposto in premessa, è estesa al territorio della regione Lazio, la dichiarazione di «Grande Evento» per la celebrazione della manifestazione dei mondiali di nuoto «Roma 2009».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05617

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2007, lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerata l'esigenza di prevedere un ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza in rassegna, al fine di consentire l'ultimazione di tutte le iniziative di carattere straordinario occorrenti per il definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 26 aprile 2007 del Prefetto di Teramo - Commissario delegato;

Acquisita l'intesa della regione Abruzzo con nota del 1° giugno 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione al movimento franoso che ha interessato la discarica comunale in località La Torre nel comune di Teramo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05618

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2006, con cui è stato prorogato, fino al 31 maggio 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota n. 1385 in data 11 maggio 2007, con cui il Commissario delegato per l'emergenza idrica nei territori dei comuni serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio ha rappresentato la necessità di prorogare lo stato d'emergenza;

Considerato, pertanto, che la predetta situazione di emergenza permane e comporta la necessità di portare a compimento il piano degli interventi straordinari predisposti dal Commissario delegato al fine di giungere al completo superamento della situazione di criticità;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del 7 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio territoriale del Governo;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio con nota del 18 maggio 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 maggio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05619

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n, 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki, nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, diretta ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo greco di psicologa, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di psicologa;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Diploma in Psicologia», conseguito presso l'«Università di scienze sociali e politiche, corso di psicologia "Pandion" di Atene» in data 15 ottobre 1996;

Considerato che è in possesso della licenza di esercizio della professione di psicologo come attestato in data 17 ottobre 2006 dall'«Autonomia prefettizia del Dodecanneso» Direzione servizi sociali sezione sanitaria;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) teoria e tecnica dei tests, 2) psicologia dinamica, 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 12 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kathopouli Sevastiana Ageliki nata il 24 luglio 1981 a Rodi, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sez. A in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) teoria e tecnica dei tests, 2) psicologia dinamica, 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente 12 mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A05453

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Fazio Bruno, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Fazio Bruno, nato a Barcellona il 5 gennaio 1962, cittadino italiano, dirette ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo spagnolo di «Ingeniero industrial» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Titulo Universitario Oficial de Ingeniero Industrial», presso l'«Universitat Politècnica de Catalunya» nell'anno accademico 1989;

Preso atto che l'istante ha fatto domanda per la sezione A e i settori civile ambientale e (in subordine) industriale;

Visto il conforme parere della Conferenza dei servizi del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Considerato che l'istante è in possesso dell'accesso alla professione di «ingeniero industrial» in Spagna come da dichiarazione del «Ministerio Educacion y Ciencia» del 29 giugno 2006;

Ritenuto che il richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sez A settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Considerato inoltre che per il settore civile ambientale, si esprime parere negativo in quanto la difformità della formazione è tale da non poter essere colmata nemmeno da eventuali misure compensative;

Decreta:

Al sig. Fazio Bruno, nato a Barcellona il 5 gennaio 1962, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia senza applicazione di alcuna misura compensativa.

La domanda per l'iscrizione nel settore civile ambientale per i motivi su esposta è rigettata.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05454

DECRETO 6 giugno 2007.

Riconoscimento, al sig. Allegra Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 . 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione ella direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima i tre anni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Allegra Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1980, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12, così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza conseguito presso la «Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli LUISS» di Roma in data 3 novembre 2004;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo acca-

demico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 5 luglio 2006 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 28 luglio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 15 dicembre 2006 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Allegra Andrea, nato a Roma il 31 luglio 1980, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontoloia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A05455

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2007.

Fondo Patrimonio Uno: decreto di indennizzo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «Decreto-Legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come l'«art. 4»), in forza del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il comma 2 dell'art. 4 ai sensi del quale le disposizioni degli articoli da 1 a 3 del decreto-legge n. 351 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1 dell'art. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 20 ottobre 2004, con il quale è stata promossa la costituzione del fondo di investimento immobiliare denominato «Fondo immobiliare patrimonio uno» ai sensi dell'art. 4 (il «Fondo»), già istituito ai sensi dell'art. 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e gestito da BNL Fondi immobiliari SGR p.A. (la «SGR»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 e tenuto conto delle disposizioni in esso contenute volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo di taluni immobili, incluse previsioni concernenti il contratto di locazione, l'assegnazione degli stessi immobili agli enti titolari (come ivi definiti) che li hanno in uso, la destinazione prioritaria dei canoni derivanti dal contratto

stesso e degli altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili, le dichiarazioni e impegni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare a favore del Fondo (nel seguito indicato come «decreto operazione»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 23 dicembre 2005 con il quale sono stati conferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di apporto»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per i beni e le attività culturali, emanato in data 23 dicembre 2005, con il quale sono stati trasferiti al Fondo i beni immobili indicati negli allegati 1 e 2 a tale decreto (nel seguito indicato come il «decreto di trasferimento»);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in data 29 dicembre 2005, ai sensi del quale è stato determinato il valore degli immobili trasferiti al Fondo ai sensi del decreto di apporto e del decreto di trasferimento e l'ammontare del canone di locazione degli stessi da corrispondere al Fondo (nel seguito indicato come il «decreto di chiusura»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato ai sensi del decreto operazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (l'«accordo di indennizzo»);

Tenuto conto delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Agenzia del demanio sugli immobili trasferiti ai sensi del decreto di apporto e del decreto di trasferimento, dalle quali è emerso che l'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima s.n.c, e le porzioni di esso è stato erroneamente inserito negli elenchi degli immobili apportati ai sensi del decreto di apporto (le «verifiche»);

Preso atto che, in ragione delle rettifica in aumento dei valori di cessione degli immobili a seguito di verifica di cui all'art. 6 dell'allegato 3 dell'accordo di indennizzo, è risultato che il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasferito al Fondo immobili di valore superiore a quanto ricevuto, ed ha diritto a portare in detrazione di futuri indennizzi determinati ai sensi dello stesso accordo l'ammontare di euro 3.888.111,00 (la «riserva»);

Preso atto delle comunicazioni del 24 luglio 2006, del 3 agosto 2006 e del 2 ottobre con le quali il Fondo ha inoltrato al Ministero dell'economia e delle finanze una richiesta di indennizzo ai sensi dell'Accordo di Indennizzo per un importo complessivo di euro 19.817.100,00 per i motivi ivi illustrati;

Preso atto delle franchigie concesse a favore del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4 dell'allegato 3 dell'accordo di indennizzo (le «franchigie»);

Preso atto che il Ministero dell'economia e delle finanze ha manifestato al Fondo la volontà di indennizzare il Fondo in parte mediante trasferimento di nuovi immobili, in parte utilizzando la riserva e le franchigie e per il rimanente per cassa;

Ritenuta non necessaria, anche ai fini del principio di economicità, un'ulteriore individuazione dei cespiti, in quanto effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 349 del 5 febbraio 2002 e con decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 28663 del 22 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Gli immobili indicati nell'allegato 1 del presente decreto (nel seguito gli «immobili trasferiti») passano al patrimonio disponibile dello Stato.

Il valore degli immobili trasferiti, determinato sulla base della stima effettuata dagli esperti indipendenti nominati dalla società di gestione del Fondo, e congruito ai sensi del comma 9, dell'art 3, del decreto-legge n. 351, è pari ad € 8.403.332.

In sostituzione dell'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima s.n.c, e a titolo di indennizzo parziale ai sensi di quanto previsto dall'accordo di indennizzo, sono trasferiti al Fondo, a far data dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (nel seguito, la «Data di Efficacia»), gli immobili trasferiti, che costituiscono patrimonio del Fondo, separato a tutti gli effetti da quello di BNL Fondi immobiliari SGR p.A.

Gli immobili trasferiti si intendono comprendenti anche gli accessori e le pertinenze ad essi relativi, ancorché non espressamente individuati nei decreti dell'Agenzia del demanio, con esclusione delle unità ad uso residenziale eventualmente comprese in tali immobili. Ai sensi dell'art. 3, comma 19, del decreto-legge n. 351, i notai, in occasione degli atti di rivendita degli immobili trasferiti, provvedono a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e catastali anche in relazione a tali accessori e pertinenze.

Il credito per il finanziamento concesso da Banca Intesa S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e Morgan Stanley Bank International Limited, filiale di Milano, in data 30 dicembre 2005 deve intendersi assistito da privilegio speciale ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 351, anche sugli immobili trasferiti ai sensi del presente decreto.

Il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde inoltre al Fondo a titolo di indennizzo, al netto della riserva e delle franchigie che si intendono utilizzate secondo quanto previsto dall'accordo di indennizzo, l'importo di euro 2.225.657, a valere sull'apposito

capitolo di spesa, istituito mediante provvedimento in corso di perfezionamento, a soddisfazione delle rimanenti pretese del Fondo.

Art. 2.

In conseguenza dell'esito delle verifiche l'immobile sito in Peschiera del Garda, p.zza Serenissima snc, si considera non trasferito e di conseguenza dall'allegato 2 al decreto di Apporto è espunto qualsiasi riferimento al medesimo.

Art. 3.

Il Fondo è immesso nel possesso giuridico degli immobili trasferiti con effetto dalla data di efficacia.

Art. 4.

Ai sensi del comma 2-*ter* dell'art. 4 e di quanto previsto dal decreto operazione, gli immobili trasferiti sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio dal Fondo ai sensi del contratto di locazione previsto dal decreto operazione e assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai sensi del disciplinare di assegnazione previsto dal decreto operazione e con effetto dalla data di efficacia ai soggetti assegnatari che, in base al predetto disciplinare, corrispondono all'Agenzia del demanio un canone in relazione agli immobili assegnati. Con apposito successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è fissato l'importo del canone annuo complessivo rivalutato da corrispondere all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 351, e la ripartizione del suddetto canone tra i soggetti assegnatari. Con il medesimo decreto è regolata la corresponsione della differenza tra quanto previsto dall'art. 2 del decreto di chiusura e il nuovo canone come sopra determinato. Per il pagamento all'Agenzia del Demanio di tale importo si fa fronte prioritariamente con la ripartizione, per conto dei soggetti assegnatari, del fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell'art. 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 5.

L'Agenzia del demanio, in persona del suo direttore, apporta le dovute integrazioni all'allegato del contratto di locazione contenente la lista degli immobili per tener conto del trasferimento degli immobili trasferiti, di quanto risultante dalle verifiche, dei risultati derivanti dalla valutazione effettuata dall'esperto indipendente nominato dalla società di gestione del Fondo secondo quanto previsto dall'art. 5.5 dell'accordo di indennizzo e di quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, allocando il canone di locazione tra gli immobili contenuti in tale lista.

Art. 6.

Il prof. Vittorio Grilli, direttore generale del Tesoro, e la dott.ssa Maria Cannata, dirigente generale della Direzione II del Dipartimento del Tesoro, sono delegati a sottoscrivere disgiuntamente i contratti, i documenti e gli atti relativi all'operazione di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con efficacia da detta data di pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro per i beni e le attività culturali
RUTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 41

ALLEGATO 1: Immobili Trasferiti

N.	Codice	Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	Porzione	Estremi decreto individuazione Agenzia del demanio
1	-	VENETO	VENEZIA	VENEZIA-MESTRE	Via Rampa Cavalcavia 16/18	Cielo-Terra	Decreto Direttoriale Nr. 28633 del 25 Luglio 2003 in esecuzione del DM del Ministro dell'Economia e delle Finanze N. 349/DPF/UAF
2	203	LIGURIA	GENOVA	GENOVA	Via Finocchiaro Aprile,1- Via Brigate Partigiane, 2	Catasto Fabbr. Sez. B, Foglio 65, Mappale 273, Subb. 11, 12 e 13	Decreto Direttoriale Nr. 34354 del 19 Dicembre 2005 G.U. 300 del 27 Dicembre 2005
Totale Valore di Trasferimento						€	8.403.332

07A05512

DECRETO 1° giugno 2007.

Avocazione temporanea dell'esercizio dei poteri già delegati al Vice Ministro on. prof. Vincenzo Alfonso Visco, limitatamente alle competenze relative alla Guardia di finanza.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui, fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi Dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il prof. Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 2006, con il quale sono stati determinati i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato, on. prof. Vincenzo Alfonso Visco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006 e relativa delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, con il quale al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze, on. prof. Vincenzo Alfonso Visco, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro;

Valutati i profili ricostruttivi che emergono dalla relazione trasmessa in data 31 maggio 2007, prot. n. 5474, dal Vice Ministro, on. prof. Vincenzo Alfonso Visco, in vista dell'esame, presso il Senato della Repubblica, della mozione n. 103;

Considerato che lo stesso Vice Ministro ha formalmente comunicato di ritenere opportuno, in via temporanea, di non esercitare le deleghe già attribuitegli con il succitato decreto ministeriale in data 31 maggio 2006, limitatamente alle competenze relative alla Guardia di finanza;

Ritenuta, pertanto, la necessità di assicurare la continuità dei poteri ministeriali nei confronti del Corpo della Guardia di finanza;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, è avocato in via temporanea l'esercizio dei poteri già delegati al Vice Ministro, on. prof. Vincenzo Alfonso Visco, limitatamente alle competenze relative alla Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 1° giugno 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 72

07A05621

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 aprile 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della societa cooperativa «Primavera società cooperativa», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 settembre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Primavera società cooperativa», sede in Campobasso (codice fiscale 00771700705) è posta in liquidazione amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Andrea Cacciavillani, nato ad Agnone (Isernia) il 30 giugno 1970, ivi domiciliato, in via Leopardi n. 9/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 aprile 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05525

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Augusta società cooperativa agricola a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza n. 233/2006 del 31 gennaio 2007 del Tribunale di Foggia con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Augusta società cooperativa agricola r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale 02029710718) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Mario Rizzo, nato a Cavallino (Lecce) il 6 maggio 1952, residente in Lecce, via Matteotti, n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05523

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Rosa Luxemburg società cooperativa sociale di produzione e lavoro a r.l. - Soc. Coop. a r.l.», in liquidazione, in Lecce, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 19 ottobre 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa Rosa Luxemburg società cooperativa sociale di produzione e lavoro a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede Lecce (codice fiscale 00593340755) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'rt. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Danilo Tacchilei, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1975 ed ivi residente in via Parigi n. 3, Frazione Sant'Eraclio, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05524

DECRETO 24 maggio 2007.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Logos soc. coop. a r.l.», in Pisa, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 gennaio 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*ter*decies del codice civile, e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art, 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quare il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La societa «Logos soc. coop. a r.l.», con sede in Pisa (codice fiscale 01057130500) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Gasperini, nato a Pisa il 1º febbraio 1958, con studio in Cascina (Pisa), via Ippolito Nievo, n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica, qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05526

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 giugno 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio Consorzio Vino Chianti Classico», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990, che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 1º luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 165 del 16 luglio 2004 con il quale al «Laboratorio Consorzio Vino Chianti Classico», ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 24 maggio 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio Consorzio Vino Chianti Classico», ubicato in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Scopeti n. 155 - S. Andrea in Percussina, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, 2,4,6-Tricloroanisolo, 4-Etilfenolo, 4-Etilguaiacolo, 4-Vinilfenolo, 4-Vinilguaiacolo, Geosmina, Guaiacolo, Metilisoborneolo	MI/C/003 2004 Rev. 2
Acidi organici	OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2005
Acidita' fissa	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 94
Acidità fissa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 15
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2005
Acidita' totale	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 93
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2005
Acidita' volatile	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met IV pag 94
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2005 oppure MA-F-AS313-02-ACIVOL 2005
Acido citrico	Reg.CEE 2676/1990 allegato 17
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2005
Acido D-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 20 + Reg. CE 761/1999 allegato 1 + Reg. CE 440/2003 allegato 1
Acido lattico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 18 (p.to 1.1 + p.to 2)
Acido lattico	OIV MA-F-AS313-07-ALAENZ 2005
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 19
Acido L-malico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XII pag. 26
Acido L-malico	OIV MA-F-AS313-11-ALMENZ 2005
Acido malico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 21
Acido malico totale	OIV MA-F-AS313-10-AMALTO 2005
Acido metatartarico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXII pag. 39
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 22 (p.to 1.1)
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2005
Acido tartarico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 16 (p.to 1.1 + p.to 2)
Acido tartarico	OIV MA-F-AS313-05-ACITAR 2005
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10

Alcalintià delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2005
Ammonio	OIV MA-F-AS322-01-AMMONI 2005
Anidride carbonica	Reg. CEE 2676/1990 allegato 37 (p.to 1.1 + p.to 2)
Anidride carbonica	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2005
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.1.1.2
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 par. 2.3
Argento	Reg. CEE 2676/1990 allegato 33
Argento	OIV MA-F-AS322-09-ARGENT 2005
Azoto totale	OIV MA-F-AS323-02-AZOTOT 2005
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2005
Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2005
Boro	OIV MA-F-AS323-03-BORE 2005
Bromo totale	OIV MA-F-AS321-01-BROTOT 2005
Calcio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXI pag. 48
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Calcio	OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2005
Caratteristiche cromatiche	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVII pag. 54
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 (p.to 2)
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07-CCARCHR 2005
Caratteristiche cromatiche	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40 (p.to 1.2.1 + p.to 1.3)
Cationi totali	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42a
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2005
Cloruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 11
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2005
Conduttivita'	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42b
Densita' relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1
Densita' relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2005
Derivati cianici	Reg. CEE 2676/1990 allegato 38 (p.to 1.1 + p.to 2)
Derivati cianici	OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2005
Diglucoside malvosidico (ibridi produttori diretti)	OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2005
Esame microscopico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. II pag. 12

Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 93
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 12
Estratto non riduttore Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto non riduttore Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2005
Estratto secco netto	Reg. CEE 2676/90 allegato n° 4 e n° 5 + Com. MIPAF 12/03/03
Estratto secco totale	Reg. CE 2870/2000 allegato II
Etanolo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42e
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30 (p.to 2)
Ferro	OIV MA-F-AS322-05-FER 2005
Floruri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 36
Fosforo totale	OIV MA-F-AS321-04-PHOTOT 2005
Fruttosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. VI
Glicerolo	OIV MA-F-AS312-05-GLYENZ 2005
Glicerolo e 2,3 butandiolo	OIV MA-F-AS312-04-GLYBUT 2005
Glucosio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. V pag. 15
Glucosio e fruttosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 7
Glucosio e fruttosio	OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2005
Grado rifrattometrico a 20°C	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2005
Idrossimetilfurfurale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42c
Indice di Folin-Ciocalteu	OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2005
Indice di Folin-Ciocalteu	Reg. CEE 2676/1990 allegato 41
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Magnesio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXII pag. 49
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Magnesio	OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2005
Materie coloranti estranee	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXVIII pag. 55
Metalli pesanti	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42d-2
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. LIV
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2005 p.to 2
Nitrati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XIX
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2005

pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2005
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIV pag. 51
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 42d-3
Potassio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met XXIX pag 46
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27 (p.to 1.1 + p.to 2)
Potassio	OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2005
Prolina	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXVII
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2005
Saccarosio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 6
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2005
Saggio di stabilita'	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. III pag. 13
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26 (p.to 1.1 + p.to 2)
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2005
Solfati	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XVI pag. 33
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12 (p.to 1.1 + p.to 2)
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2005
Sostanze volatili	Reg. CE 2870/2000 allegato III
Tenore zuccherino	Reg. CEE 2676/1990 allegato 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato I App. II met. B
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 (p.to 3.4) + Reg. CEE 355/2005 met. 4-C
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-02-TAVDEN 2005
Titolo alcolometrico volumico totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 (p.to 3.4) + Reg. CEE 1493/1999 + DPR 162/1965 SO n. 73 GU 23/03/1965
Umidita'	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. I pag. 102
Zinco	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 met. XXXIII pag. 50
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2005
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 (p.to 2.1.1 + p.to 2.2)
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2005

07A05413

DECRETO 4 giugno 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Salame Felino», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento a condizione che le imprese interessate abbiano legalmente commercializzato i prodotti in questione utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni precedenti e abbiano sollevato questo problema nel corso della procedura nazionale di cui al paragrafo 5, primo comma;

Vista la domanda presentata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», con sede in Parma, via Al Ponte Caprazucca n. 6/A, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Salame Felino, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 2174 del 4 aprile 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi l'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Vista la nota con la quale le imprese che hanno legalmente commercializzato il prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo per i cinque antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della denominazione «Salame Felino», hanno sollevato il problema dell'utilizzo della predetta denominazione «Salame tipo Felino» nel corso della procedura nazionale di opposizione.

Ritenuto che tale periodo di adattamento debba essere accordato agli aventi diritto anche nella fase di vigenza della protezione nazionale transitoria;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Salame Felino, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione fra produttori per la tutela del «Salame Felino», assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Salame Felino, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 2174 del 4 aprile 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Salame Felino.

Art. 2.

La denominazione Salame Felino è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso con nota n. 2174 del 4 aprile 2007 all'organismo comunitario competente.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Salame Felino, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

In deroga all'art. 2, è concesso un periodo di anni due, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, durante il quale potrà essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» dalle imprese per le quali si è realizzata la condizione di cui in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A05414

DECRETO 6 giugno 2007.

Conferimento, al dott. Giuseppe Fugaro, della delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai procedimenti amministrativi sanzionatori attualmente pendenti presso l'Ufficio periferico di Torino dell'Ispettorato.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva, nonché sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n. 231 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, secondo il quale l'Ispettorato centrale repressioni frodi è organizzato in struttura dipartimentale, articolata nelle seguenti direzioni generali: Direzione generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi; Direzione generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 dicembre 2005, con il quale si è provveduto alla revisione complessiva degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale è stata disposta la modifica della denominazione «Ministero delle politiche agricole e forestali» con quella di «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il comma 1047, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita: «Le funzioni statali di vigilanza sull'attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il proprio decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003 di conferimento ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi (ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari) della delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, nelle materie, con i criteri ed i limiti ivi indicati;

Visto il proprio decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005, con il quale – ritenuta l'opportunità di procedere all'accentramento presso l'Amministrazione centrale della potestà sanzionatoria amministrativa – ai direttori degli Uffici periferici dell'Ispettorato è stata conferita la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, concernenti le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le sole contestazioni redatte e pervenute entro il 31 gennaio 2005, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 52792 del 21 maggio 2003;

Visto il proprio decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, con il quale – a seguito della revisione degli uffici periferici dell'Ispettorato operata con il citato decreto ministeriale del 19 dicembre 2005 – è stata conferita ai direttori di detti uffici la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le sole trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di rispettiva competenza, per le contestazioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto prot. n. 60498 del 27 gennaio 2005;

Rilevato che, con il citato decreto prot. n. 40049 del 2 febbraio 2006, al dott. Pietro Mario Gusinu, direttore dell'Ufficio periferico di Torino di questo Ispettorato, è stata conferita la delega all'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, limitatamente alle trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza del suddetto Ufficio, per le contestazioni ed entro i limiti nello stesso decreto indicati;

Considerato il notevole arretrato attualmente esistente in materia sanzionatoria presso l'Ufficio periferico di Torino di questo Ispettorato;

Ritenuto necessario adottare le iniziative più idonee al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori pendenti presso il citato Ufficio;

Ritenuto, pertanto, opportuno conferire al dott. Giuseppe Fugaro, dirigente in servizio presso l'Amministrazione centrale di questo Ispettorato, la delega all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Ufficio periferico di Torino per tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso il citato Ufficio;

Decreta:

Articolo unico

Fino alla data del 31 dicembre 2007, il dott. Giuseppe Fugaro è delegato ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dell'Ufficio periferico di Torino di questo Ispettorato relativamente a tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori ancora pendenti presso il citato Ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2007

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

07A05456

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2007.

Modalità e contenuti delle prove per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, anno accademico 2007-2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, così come modificata dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica» e, in particolare l'art. 7, commi 1 e 2;

Vista le legge 26 febbraio 1999, n. 42, «Disposizioni in materia di professioni sanitarie»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Ritenuta la necessità di definire, per l'anno accademico 2007-2008, le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2007/2008 l'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale delle professioni sanitarie di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2001 avviene previo superamento di apposita prova predisposta da ciascuna università sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

1. Possono altresì essere ammessi ai predetti corsi di laurea specialistica/magistrale, prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione, e in deroga alla

programmazione nazionale dei posti in considerazione del fatto che i soggetti interessati già svolgono funzioni operative:

coloro ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, commi 1 e 2, da almeno due anni alla data del presente decreto;

coloro che risultino in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali per dirigenti e docenti dell'assistenza infermieristica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e siano titolari, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in infermieristica attribuito con atto formale di data certa;

coloro che siano titolari, con atto formale e di data certa da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica/magistrale di interesse.

Art. 3.

1. Sono ammessi alla prova di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea specialistica/magistrale coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999.

2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate su argomenti di:

teoria/pratica pertinente alle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

logica e cultura generale;

regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

scienze umane e sociali.

3. La prova si svolge presso le sedi universitarie il giorno 24 ottobre 2007. Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo di due ore.

4. Sulla base dei programmi di cui all'allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:

trentadue quesiti per l'argomento di teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

diciotto quesiti per l'argomento di logica e cultura generale;

dieci quesiti per ciascuno dei restanti argomenti.

Art. 4.

1. Per la valutazione del candidato ciascuna Commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, ha a disposizione cento punti, dei quali ottanta riservati alla prova scritta e venti ai titoli.

2. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:

a) 1 punto per ogni risposta esatta;

- 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

0 punti per ogni risposta non data.

3. In caso di parità di voti prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:

teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse;

logica e cultura generale;

regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria;

cultura scientifico-matematica, statistica e informatica;

scienze umane e sociali.

4. La valutazione dei titoli accademici e professionali, per la classe di laurea specialistica/magistrale delle scienze infermieristiche e ostetriche avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

diploma di Scuola diretta a fini speciali in assistenza infermieristica (DAI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982: punti 5;

altri titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2;

attività professionali nella funzione apicale di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

5 . La valutazione dei titoli accademici e professionali per le classi di laurea specialistica/magistrale delle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione delle scienze delle professioni sanitarie tecniche e delle scienze delle professioni sanitarie della prevenzione, avverrà sommando il punteggio del titolo presentato per l'accesso così individuato:

diploma di laurea triennale abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 7;

diploma universitario, abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse: punti 6;

titoli abilitanti all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse di cui alla legge n. 42/1999: punti 5.

Con gli eventuali altri titoli di cui alla seguente elencazione:

titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi: punti 0,50 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 5;

attività professionali nella funzione apicale o di coordinamento di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse idoneamente documentate e certificate: punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4;

attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea specialistica/magistrale di interesse, idoneamente documentate e certificate: punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi fino ad un massimo di punti 4.

Art. 5.

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la nomina delle Commissioni preposte agli esami di ammissione e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990. I medesimi definiscono le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei partecipanti, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Anno accademico 2007-2008

1) Teoria/Pratica della disciplina specifica.

Accertamento delle conoscenze teorico/pratiche essenziali, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di rilevare e valutare criticamente da un punto di vista clinico ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socio-culturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, di gruppi interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base; delle abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari. Applicare queste conoscenze anche nella risoluzione di problemi organizzativi e didattici tenendo presente le dimensioni etiche.

2) Logica e cultura generale.

Accertamento della capacità di comprendere il significato di un testo o di un enunciato anche corredato di grafici, figure o tabelle, di ritenere le informazioni, di interpretarle, di connetterle correttamente e di trarne conclusioni logicamente conseguenti, scartando interpretazioni e conclusioni errate o arbitrarie. I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l'adozione di forme diverse di ragionamento logico.

3) Regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria.

Accertamento delle conoscenze riguardo l'esercizio professionale specifico e delle principali fonti legislative riguardanti la specifica disciplina e la legislazione sanitaria nazionale di interesse specifico.

4) Cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese.

Accertamento della padronanza estesa al versante sperimentale o applicativo di conoscenze di base nei sottoelencati settori disciplinari:

Matematica, epidemiologia, statistica, informatica.

Nota: È auspicabile anche inserire la comprensione di due o tre frasi semplici per verificare il grado di conoscenza della lingua inglese.

5) Scienze umane e sociali.

Psicologia, pedagogia, didattica sociologica, filosofia. management ed organizzazione Accertamento delle conoscenze riguardo le diverse teorie presenti nel panorama contemporaneo con le corrispondenti concezioni dell'uomo e della società.

Accertamento della capacità di applicare conoscenze specifiche nella gestione di servizi ai diversi livelli e nella didattica ai diversi livelli.

07A05579

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 21 maggio 2007, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa dello sciopero del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 maggio 2007 prot. 1176/U/AG/07 ha segnalato, per la giornata del 21 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a causa dello sciopero del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Ancona, con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e 13, comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 25 maggio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A05497

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo per chiusura degli sportelli al pubblico per l'intera giornata del 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Gli Uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, rispettivamente con note prot. 553 del 18 maggio 2007, prot. 934 del 18 maggio 2007, prot. 885 del 16 maggio 2007 e prot. 657 del 18 maggio 2007, successivamente confermate, hanno comunicato che, a causa di uno sciopero nazionale del personale, gli sportelli sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 21 maggio 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila, con note prot. 4883 del 21 maggio 2007, prot. 4814 del 18 maggio 2007, prot. 4815 del 17 maggio 2007 e prot. 4812 del 18 maggio 2007, ha preso atto delle comunicazioni di chiusura per l'emanazione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

L'Aquila, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: ORLANDI

07A05503

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio A.C.I. di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento in data 21 maggio 2007, dell'Ufficio A.C.I. di Caserta.

Motivazioni.

Con nota, prot. 826 inviata in data 18 maggio 2007 alla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, l'Ufficio A.C.I. di Caserta, segnalava che, a causa di uno sciopero del personale indetta dalle organizzazioni sindacali nazionali, gli sportelli del PRA, in data 21 maggio 2007, non avrebbero aperto al pubblico.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, con nota del 23 maggio 2007 n. 34/2007, avendo avuto conferma dal medesimo ufficio dell'avvenuta chiusura, ha richiesto, in relazione a tale evento, l'emanazione del presente decreto relativamente agli obblighi tributari scadenti nella giornata del 21 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Attribuzioni dei direttori delle Direzione regionali dell'Agenzia delle entrate: Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico: decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modifiche dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: SPAZIANI

07A05505

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone durante la giornata del 21 maggio 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per sciopero nazionale indetto dalle OO.SS.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dello sciopero del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'A.C.I. di Crotone sono rimasti chiusi al pubblico durante l'intera giornata del 21 maggio 2007.

Al riguardo, la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dì Catanzaro, in data 28 maggio 2007, ha preso atto delle ragioni che hanno determinato la chiusura del citato Ufficio.

Riferimenti normativi:

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 30 maggio 2007

Il direttore regionale: PALMIERI

07A05498

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani in data 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Palermo con nota del 22 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trapani è rimasto chiuso in data 21 maggio 2007 per l'adesione del personale allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (Art. 11; Art. 13 - comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 1º giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* LIMA

07A05502

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 21 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2292 del 22 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 21 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 1º giugno 2007

p. *Il direttore regionale:* LIMA

07A05504

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Pordenone il giorno 21 maggio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 1399/PRA del 18 maggio 2007, l'Ufficio provinciale di Pordenone dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 21 maggio per sciopero del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 889/5 gennaio 499 del 19 maggio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A05492

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Gorizia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Gorizia il giorno 21 maggio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 1940/07 del 17 maggio 2007, l'Ufficio provinciale di Gorizia dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 874/2007 del 18 maggio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A05493

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale dell'A.C.I. di Udine il giorno 21 maggio 2007.

Motivazione.

Con nota prot. 772/Amm. del 16 maggio 2007, l'Ufficio provinciale di Udine dell'A.C.I. ha preannunciato la chiusura degli sportelli al pubblico il giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale. La Procura generale della Repubblica di Trieste, con nota prot. 872/I 5 gennaio 499 del 17 maggio 2007, ha richiesto in relazione a tale evento l'emanazione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: LATTI

07A05494

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Novara il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Novara a causa di sciopero del personale, indetto dalle OO.SS. nazionali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 3231/APC/07 (14.4) del 22 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1023/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05499

PROVVEDIMENTO 4 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Asti il giorno 21 maggio 2007.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Asti a causa di sciopero del personale, indetto dalle OO.SS. aziendali, è stato chiuso al pubblico il giorno 21 maggio 2007. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 3232/APC/07 (14.4) del 22 maggio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte - con nota prot. n. SP/GB/1024/2007 del 28 maggio 2007.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1.

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 giugno 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A05500

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 21 marzo 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0005498 del 16 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 21 maggio 2007, per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, con nota del 30 maggio 2007 prot. n. 1891/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 5 giugno 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05501

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 maggio 2007.

Strumenti di confrontabilità dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (allegato *A* alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, del medesimo Codice di condotta commerciale. (Deliberazione n. 110/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/1997;

la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2001, n. 136/2001;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/2006 (di seguito: Codice di condotta commerciale);

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/2006 come successivamente integrato e modificato;

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 126/2006;

l'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);

la determinazione del direttore generale dell'Autorità 29 giugno 2006, n. 26/2006 (di seguito: determinazione n. 26/2006);

il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, atto n. 5/2007, intitolato «Strumenti di confrontabilità dei prezzi scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica (allegato *A* alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006)» (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 è finalità dell'Autorità garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera *l)*, della legge n. 481/1995 assegna all'Autorità la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-*quater* e comma 5-*quinquies* del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004, sono clienti idonei dall'1 luglio 2004 tutti i clienti finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;

al fine di assicurare ai clienti finali un adeguato livello di garanzia nella fase pre-contrattuale e di fornire strumenti per il confronto delle offerte proposte dagli esercenti del mercato libero elettrico, l'Autorità ha definito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali alimentati in bassa tensione che sancisce regole generali di correttezza e di trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto già stipulato;

l'art. 11, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Codice di condotta commerciale prevede che, prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, debbano essere consegnati o trasmessi al cliente una copia del contratto, una nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa dei corrispettivi, conforme allo schema predisposto dall'Autorità;

per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, è necessario che la consegna della documentazione di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma, avvenga prima della sottoscrizione, da parte del cliente, della proposta contrattuale irrevocabile;

l'Autorità ha istituito, ai fini della definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, un Gruppo di

lavoro con la partecipazione dei rappresentanti dei clienti finali e degli operatori (di seguito: Gruppo di lavoro); il Gruppo di lavoro è stato avviato con la determinazione n. 26/2006;

tenuto conto degli esiti delle attività del Gruppo di lavoro, l'Autorità ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha proposto, tra l'altro, che:

a) la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali domestici, prevedendo che, relativamente ai servizi base, la scheda dei clienti non domestici riporti la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica e che, ai fini di una maggiore semplificazione, la scheda per i clienti domestici riporti i corrispettivi suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia, senza ulteriori disaggregazioni;

b) l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda per i clienti finali non domestici i valori dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore, ma che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta, mentre nella scheda per i clienti finali domestici il valore dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore debba essere sommato al valore dei corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la quota potenza e la quota energia;

c) la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente comprese le imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;

d) l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda i corrispettivi già applicati al cliente al momento in cui l'offerta viene proposta;

e) l'esercente il servizio di distribuzione sia tenuto a pubblicare nel proprio sito internet le opzioni tariffarie di distribuzione approvate dall'Autorità ai sensi del Testo integrato secondo un prospetto uniforme;

le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai soggetti interessati hanno evidenziato:

a) un sostanziale accordo per quanto riguarda le modalità di compilazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi e la struttura della scheda per i clienti non domestici;

b) la necessità di apportare alcune modifiche di dettaglio ai riquadri della scheda, con particolare riguardo alle unità di misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;

c) la richiesta di abrogare la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale, in tema di incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto delle imposte e la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, in tema di valori dei corrispettivi soggetti a indicizzazione;

d) disaccordo, da parte degli esercenti e delle loro associazioni, circa l'inserimento nella scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali domestici di un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua per livelli di consumo e potenza prestabiliti, in quanto la sua predisposizione è ritenuta eccessivamente gravosa in termini gestionali e di costi;

e) un sostanziale accordo, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, circa la necessità che la scheda per i clienti domestici presenti una struttura semplificata, non riportando la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento;

f). la richiesta, da parte delle associazioni rappresentative dei clienti finali, che venga fornita dall'esercente l'informazione relativa alla spesa annua calcolata in base al consumo effettivo e alle caratteristiche di prelievo del singolo cliente finale;

g) un sostanziale accordo per quanto riguarda l'obbligo, per gli esercenti il servizio di distribuzione, di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione di cui al Testo integrato secondo un prospetto uniforme;

in relazione al processo di revisione in atto del sistema tariffario per le utenze domestiche non sono al momento noti alcuni elementi di contesto che influenzano le modalità di compilazione della scheda per i clienti finali domestici nella parte relativa ai corrispettivi;

i documenti di fatturazione dei consumi di elettricità riportano, per la maggior parte dei clienti finali, i corrispettivi espressi in euro;

in relazione alle esigenze manifestate da parte dei soggetti rappresentativi dei clienti finali, l'attività del Gruppo di lavoro proseguirà con l'obiettivo di individuare ulteriori e più completi strumenti volti a favorire la confrontabilità delle offerte, a particolare tutela dei clienti dotati di minore forza contrattuale e conoscenza del mercato.

Ritenuto che:

sia opportuno confermare l'ambito di applicazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi così come previsto dal Codice di condotta commerciale;

sia opportuno prevedere, in linea con quanto proposto nel documento per la consultazione e con quanto disposto dalla deliberazione n. 152/2006, per il quadro di dettaglio della bolletta elettrica una scheda di riepilogo per i clienti non domestici riportante, relativamente al servizio base, la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica;

sia necessario tenere conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione riguardanti la specificazione degli oneri accessori opzionali e l'omogeneizzazione delle unità di misura di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)* del Codice di condotta commerciale con le unità di misura utilizzate per la compilazione delle bollette;

non sia opportuno, in relazione alle esigenze di trasparenza e corretta informazione nei confronti dei clienti finali in relazione agli sconti e alle indicizzazioni previsti dalle offerte, eliminare gli obblighi di cui all'art. 6 comma 1, lettera *d)*, e di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale;

in vista dell'acquisizione dell'idoneità da parte di tutti i clienti domestici sia necessario predisporre ulteriori strumenti che agevolino la scelta consapevole del nuovo venditore, a tutela dei clienti dotati di minor forza contrattuale e scarsa conoscenza del mercato;

in relazione alle criticità gestionali segnalate in fase di consultazione e al processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche in atto sia opportuno prevedere, transitoriamente, che la scheda di riepilogo per i clienti domestici:

a) venga consegnata soltanto nel caso di offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale;

b) non contenga per ora il riquadro relativo ai corrispettivi per i servizi base;

per le offerte a clienti domestici a cui, al momento dell'offerta, siano applicate tariffe diverse da quelle di cui al precedente alinea, sia comunque facoltà degli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica elaborare e consegnare ai clienti finali domestici schede di riepilogo analoghe a quella definite dall'Autorità che consentano di quantificare il risparmio annuo per il cliente finale;

sia opportuno, al fine di favorire la confrontabilità delle offerte, prevedere nella scheda per i clienti domestici, un riquadro contenente il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, della spesa annua derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità e del risparmio derivante dall'offerta;

sia necessario approvare le suddette schede di riepilogo dei corrispettivi e le relative istruzioni di compilazione riportate in allegato al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

sia opportuno fissare la data di entrata in vigore dell'obbligo di consegna delle schede di riepilogo per i clienti finali domestici per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007 e per i clienti finali non domestici a far data dal 1° settembre 2007;

sia opportuno prevedere che siano tenuti al rispetto dell'obbligo di consegna della scheda anche gli esercenti che propongono offerte per la fornitura congiunta di energia elettrica e gas; gli eventuali vantaggi associati all'offerta congiunta potranno essere valorizzati negli appositi spazi già previsti dalla scheda;

al fine di agevolare la compilazione della scheda destinata ai clienti domestici, sia opportuno che l'Autorità aggiorni e pubblichi, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità stessa;

al fine di agevolare da parte di operatori e clienti finali la consultazione dei corrispettivi passanti, fatte salve le previsioni di cui all'art. 4 del Testo integrato, sia necessario prevedere, in capo agli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, l'obbligo di pubblicare le opzioni tariffarie di distribuzione secondo un prospetto definito dall'Autorità;

Delibera:

1) di approvare le schede di riepilogo dei corrispettivi di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice di condotta commerciale e le relative istruzioni per la compilazione, allegate al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale (allegato *A*);

2) di stabilire per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica l'obbligo di consegna della scheda di riepilogo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice di condotta commerciale, per offerte che prevedono l'inizio della somministrazione di energia elettrica a partire dal 1° luglio 2007, ai clienti domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice, limitatamente, fino alla definizione del nuovo sistema tariffario per le utenze domestiche in bassa tensione, ai clienti a cui al momento dell'offerta siano applicate tariffe indifferenziate per fasce orarie e uniche a livello nazionale definite dall'Autorità;

3) di fissare al 1° luglio 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di distribuzione di pubblicare le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione destinate alle utenze in bassa tensione, approvate ai sensi del Testo integrato, sui propri siti internet, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato *B*);

4) di fissare al 1° settembre 2007 la data di entrata in vigore dell'obbligo per gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica e/o di gas di consegnare le schede di riepilogo, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *c)* del Codice di condotta commerciale, ai clienti non domestici che rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo Codice;

5) di modificare, a decorrere dal 1° settembre 2007, l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 105/2006 nei seguenti termini:

a) le parole «centesimi di euro per kWh» sono sostituite dalle parole «euro per kWh»;

b) le parole «centesimi di euro/cliente/anno» sono sostituite dalle parole «euro/cliente/anno»;

c) le parole «centesimi di euro per kW/anno» sono sostituite dalle parole «euro per kW/anno»;

d) le parole «centesimi di euro per kvarh» sono sostituite dalle parole «euro per kvarh»;

prevedendo che i moduli contrattuali riportanti corrispettivi espressi in centesimi di euro, già predisposti alla data di pubblicazione del presente provvedimento, possano continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2007;

6) di provvedere ad aggiornare e pubblicare, contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e di condizioni economiche di riferimento, i valori della spesa annua, calcolata per livelli di consumo e di potenza prestabiliti, derivante dall'applicazione delle tariffe o condizioni di riferimento stabilite dall'Autorità stessa; di stabilire che, in sede di prima applicazione delle schede di riepilogo, gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica compilino la scheda di riepilogo dei clienti finali

domestici utilizzando i valori riportati nell'allegato *C* che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

7) di conferire mandato al direttore della Direzione consumatori e qualità del Servizio affinché il medesimo provveda a predisporre proposte all'Autorità per l'eventuale adeguamento delle schede di riepilogo sulla base degli esiti del processo di revisione del sistema tariffario per le utenze domestiche e tenuto conto degli ulteriori elementi acquisiti attraverso l'attività del Gruppo di lavoro istituito ai sensi della deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006;

8) di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

Milano, 9 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

ALLEGATO *A*

Scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui all'articolo 11, lettera c) del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali (allegato *A* alla deliberazione n. 105/06) e istruzioni di compilazione.

Art. 1.

Definizioni

1.1. Ai fini del presente provvedimento si adottano le definizioni di cui all'art. 1, allegato *A* alla deliberazione n. 105/2006 ed in particolare:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

b) clienti finali sono i clienti finali idonei del settore elettrico alimentati in bassa tensione;

c) Codice di condotta commerciale è il Codice di condotta commerciale per il settore elettrico di cui all'allegato *A* alla deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/2006;

d) scheda è la scheda di riepilogo dei corrispettivi relativi all'offerta di energia elettrica di cui al Codice di condotta commerciale;

e) esercenti sono gli esercenti l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali.

Art. 2.

Scheda di riepilogo e criteri generali di compilazione

2.1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del Codice di condotta commerciale sono definite:

a) la scheda per i clienti finali non domestici di cui all'Allegato 1;

b) la scheda per i clienti finali domestici di cui all'Allegato 2.

2.2. L'esercente compila la scheda in tutte le sue parti con caratteri chiari e leggibili e riporta in testa alla scheda la data di presentazione dell'offerta ed il suo termine di validità.

2.3. Le schede di cui agli allegati 1 e 2, del presente provvedimento riportano, i seguenti riquadri:

a) «Altri oneri/servizi accessori»;

b) «Modalità di indicizzazione e variazione»;

c) «Descrizione dello sconto e/o del bonus»;

d) «Altri dettagli sull'offerta».

2.4. Per i soli clienti finali non domestici (allegato 1) la scheda di riepilogo riporta il riquadro denominato «Servizi base», nel quale sono elencati i corrispettivi previsti dal contratto con riferimento alle attività connesse alla consegna dell'energia elettrica al cliente finale, suddivisi tra corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento. Tale riquadro deve sempre essere compilato.

2.5. Per i soli clienti finali domestici la scheda di riepilogo (allegato 2), riporta il riquadro denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Compilazione del riquadro «Servizi base» per i clienti finali non domestici

3.1. Il riquadro denominato «Servizi base» della scheda per i clienti non domestici (Allegato 1) riporta le seguenti colonne:

a) «Denominazione corrispettivi»;

b) «Corrispettivi inglobati»;

c) «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorità»;

d) «Corrispettivi previsti dall'offerta»;

e) «Indicizzazioni/variazioni»;

f) «Sconti/bonus»;

g) «Note del cliente».

3.2. Per i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura, qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi fatturati dal distributore, come previsti dall'opzione di distribuzione applicata al medesimo cliente, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento Autorità». Qualora l'offerta preveda l'addebito di corrispettivi in misura diversa da quanto fatturato dal distributore locale, nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta» l'esercente deve indicare il corrispettivo unitario.

3.3. Per i corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento l'esercente deve indicare i corrispettivi di vendita previsti dalla sua offerta, con le loro eventuali articolazioni nella colonna denominata «Corrispettivi previsti dall'offerta». Qualora siano definite condizioni economiche di riferimento e il contratto preveda l'addebito al cliente del corrispettivo di vendita previsto dalle suddette condizioni di riferimento definite dall'Autorità, l'esercente deve indicare un segno di spunta nella colonna denominata «Tariffa del distributore o condizioni economiche di riferimento Autorità».

3.4. Qualora l'offerta preveda il trasferimento al cliente dei corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento di cui alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/2006 e successive modifiche e integrazioni, i corrispettivi indicati saranno quelli disponibili al momento dell'offerta, in relazione alle tempistiche di determinazione dei corrispettivi stessi.

3.5. I corrispettivi indicati nella scheda si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta e applicabili all'energia elettrica misurata al punto di prelievo del cliente finale.

3.6. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per fasce orarie, essi devono essere riportati in diverse colonne, una per ciascuna fascia oraria, con indicazione, in calce alla scheda, della delimitazione delle fasce orarie stesse.

3.7. Qualora l'offerta preveda corrispettivi articolati per scaglioni di consumo, essi devono essere riportati su diverse righe, una per ciascuno scaglione di consumo, con indicazione della delimitazione degli scaglioni stessi.

3.8. Qualora l'offerta preveda un corrispettivo unico per la fornitura di energia elettrica, che non consenta l'individuazione dei singoli corrispettivi, l'esercente indica un segno di spunta nella colonna denominata «Corrispettivi inglobati» e riporta il valore del corrispettivo previsto (espresso in €/kWh, o in €/cliente, ecc.) nella sezione relativa ai corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento.

3.9. Le componenti A, MCT e UC, dovute per la copertura dei costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, applicabili ai clienti del mercato libero in base alla normativa vigente, si intendono inglobate nei corrispettivi di riferimento, così come previsto dalla direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità di cui alla deliberazione n. 152/2006.

3.10. Qualora l'offerta preveda corrispettivi soggetti ad indicizzazioni/variazioni e/o a sconti/*bonus*, in corrispondenza di tali corrispettivi deve essere posto un segno di spunta nelle colonne denominate «Indicizzazioni/variazioni» e «Sconti/*bonus*». Per i corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o alle condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorità ed aggiornati dall'Autorità stessa, l'esercente non deve porre alcun segno di spunta nella colonna denominata «Indicizzazioni/Variazioni», ma deve riportare nel riquadro «Modalità di indicizzazione e variazione» la dicitura di cui al successivo comma 6.2.

3.11. La colonna denominata «Note del cliente» è lasciata alla compilazione da parte del cliente finale.

Art. 4.

Compilazione del riquadro «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» per i clienti finali domestici

4.1. Nel riquadro della scheda di riepilogo per i clienti finali domestici (Allegato 2) denominato «Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte» l'esercente deve riportare per ciascun livello di consumo indicato:

a) nella colonna A la stima della spesa complessiva risultante dall'applicazione, su base annua, di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente in relazione all'esecuzione del contratto offerto, eccetto i corrispettivi per i servizi accessori opzionali. I corrispettivi utilizzati per il calcolo a preventivo della spesa annua si intendono vigenti alla data di presentazione dell'offerta;

b) nella colonna B la stima della spesa complessiva pubblicata dall'Autorità e risultante dall'applicazione, su base annua, delle tariffe o delle condizioni economiche di riferimento definite dall'Autorità stessa e vigenti alla data di presentazione dell'offerta;

c) nelle colonne C e D, rispettivamente, la stima del risparmio annuo in euro ed in percentuale risultante dal confronto tra la stima della spesa di cui alla precedente lettera *b)* e la stima della spesa di cui alla precedente lettera *a)*.

4.2. La compilazione del riquadro di cui al comma 4.1 deve essere fatta per livelli di potenza pari a 3 kW e a 4,5 kW. È facoltà dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambi i livelli di potenza o predisporre schede distinte per i due livelli di potenza.

4.3. Per offerte riferite a clienti con potenza impegnata fino a 3 kW gli esercenti devono compilare due riquadri, dei quali uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni di residenza e uno per la tariffa applicata ai contratti stipulati per le abitazioni non di residenza. È facoltà dell'esercente riportare sulla medesima scheda i riquadri relativi ad entrambe le tipologie contrattuali o predisporre schede distinte per le due tipologie contrattuali.

4.4. Ai fini delle compilazione delle colonne A, C, e D, la spesa annua deve essere calcolata escludendo le imposte.

4.5. Nel caso in cui l'offerta preveda corrispettivi differenziati in fasce orarie, l'esercente effettua il calcolo della spesa annua ai fini della compilazione delle colonne A, C, e D ripartendo i consumi nelle fasce orarie rilevanti ai fini dell'applicazione dei corrispettivi dell'offerta, sulla base delle curve di prelievo per «cliente tipo» rese disponibili dall'Autorità nel proprio sito internet. La ripartizione in fasce orarie utilizzata deve essere esplicitata dall'esercente in calce al riquadro. È facoltà dell'esercente evidenziare anche il risparmio che il cliente finale conseguirebbe allocando i consumi su un profilo diverso da quello pubblicato dall'Autorità. Il profilo utilizzato deve essere reso noto.

4.6. I valori relativi alla stima della spesa complessiva di cui al comma 4.1, lettera *b)* da inserire nella scheda sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità contestualmente agli aggiornamenti di tariffe e condizioni economiche di riferimento. Gli esercenti devono provvedere all'aggiornamento delle schede da consegnare ai clienti entro 10 giorni lavorativi da tale pubblicazione.

Art. 5.

Compilazione del riquadro «Altri oneri/servizi accessori»

5.1. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» descrive gli eventuali ulteriori oneri previsti dal contratto, comprese le componenti aggiuntive di vendita applicabili al cliente in base al contratto, nonché i corrispettivi previsti a fronte di servizi accessori, diversi dalla prestazione principale, consistente nella fornitura di energia elettrica.

5.2. Il riquadro denominato «Altri oneri/servizi accessori» riporta una colonna per la descrizione degli oneri o dei servizi accessori rispetto alla fornitura di energia elettrica, una colonna per l'indicazione dei relativi corrispettivi e una colonna nella quale viene evidenziato se il servizio è previsto dall'offerta come opzionale o non opzionale.

5.3. Nella scheda per i clienti domestici il riquadro viene compilato soltanto con riferimento ai corrispettivi per i servizi previsti dall'offerta come opzionali, in quanto i corrispettivi per i servizi non opzionali sono compresi nel calcolo della spesa di cui all'art. 4, comma 4.1, lettere *a)* e *c)*.

5.4. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 del Codice di condotta commerciale in tema di variazione unilaterale di clausole contrattuali, qualora il contratto preveda corrispettivi soggetti a conguaglio, in relazione a circostanze imprevedibili descritte nel contratto stesso, tali corrispettivi devono essere debitamente evidenziati.

Art. 6.

Compilazione del riquadro «Modalità di indicizzazione e variazione»

6.1. Il riquadro denominato «Modalità di indicizzazione e variazione» illustra le modalità di calcolo degli aggiornamenti dei corrispettivi soggetti a indicizzazione/variazione in base al contratto. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda forme di indicizzazione.

6.2. Nel riquadro denominato «Modalità di indicizzazione e variazione» per ogni corrispettivo soggetto a indicizzazione l'esercente deve descrivere le modalità di calcolo di eventuali indicizzazioni/variazioni, diverse da quelle previste dall'Autorità per le tariffe o le condizioni economiche di riferimento da essa definite, indicando il parametro di indicizzazione/variazione e la periodicità di aggiornamento, fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, del Codice di condotta commerciale. Qualora l'esercente applichi corrispettivi uguali a quelli applicati dal distributore per l'uso delle reti e per il servizio di misura o le condizioni economiche di riferimento fissate dall'Autorità stessa, deve riportare nel riquadro la dicitura «I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, qualora applicabili».

Art. 7.

Compilazione del riquadro «Descrizione dello sconto e/o del bonus»

7.1. Il riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del *bonus*» illustra eventuali sconti e/o *bonus* previsti dall'offerta. Deve sempre essere compilato qualora l'offerta preveda sconti o *bonus*.

7.2. Nel riquadro denominato «Descrizione dello sconto e/o del *bonus*» per ogni voce soggetta a sconto, o a cui venga applicato un *bonus*, l'esercente è tenuto a precisare l'entità dello sconto previsto e le informazioni di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale e a fornire informazioni circa l'entità e le modalità di applicazione dei *bonus* previsti dall'offerta. Per i clienti domestici in presenza di *bonus* o sconti applicati solo al verificarsi di particolari condizioni previste dal contratto e pertanto non incluse nel calcolo della spesa indicata alla colonna A del riquadro di cui al comma 4.1, è facoltà dell'esercente fornire indicazione dell'eventuale ulteriore risparmio annuo rispetto a quello già evidenziato alle colonne C e D del medesimo riquadro.

Art. 8.

Compilazione del riquadro «Altri dettagli sull'offerta»

8.1. Nel riquadro denominato «Altri dettagli sull'offerta» l'esercente deve riportare eventuali informazioni riguardanti aspetti specifici dell'offerta quali, a titolo di esempio, ulteriori premi, vantaggi, benefici, garanzie di origine dell'energia elettrica fornita, specificandone i criteri e le modalità di applicazione.

ALLEGATO 1

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali non domestici

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del ______ (gg/mm/aa), valida fino alla data del __ (gg/mm/aa)

SERVIZI BASE							
	Denominazione corrispettivi	*Corrispettivi inglobati*	*Tariffa distributore o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità*	*Corrispettivi previsti dall'offerta*	*Indicizzazioni /Variazioni*	*Sconti/ bonus*	*Note del cliente*
Corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura	Quota fissa €/anno						
	Quota potenza €/kW/anno						
	Quota energia €/kWh						
	Energia reattiva €/kvarh						
Corrispettivi di vendita, dispacciamento e sbilanciamento	Quota fissa €/anno						
	Quota potenza €/kW/anno						
	Quota energia €/kWh						
				*			

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI		
Descrizione dell'onere/servizio	**Corrispettivo previsto**	
....	€ /cliente/anno	*Opzionale/non opzionale*
....	€/kWh	*Opzionale/non opzionale*
....	......	*Opzionale/non opzionale*

Modalità di indicizzazione/variazione

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

* Nella casella vengono indicati i corrispettivi di dispacciamento e sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO 2

Scheda di riepilogo dei corrispettivi per clienti finali domestici

Corrispettivi previsti dall'offerta alla data del _____ (gg/mm/aa), valida fino alla data del __ (gg/mm/aa)

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte				
Cliente con potenza impegnata 3 kW - contratto per abitazione di residenza				
Consumo annuo (kWh)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alla presente offerta (in euro) (A)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (in euro) (B)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro) (C)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta in % (D)
1.200				
2.700				
3.500				
4.500				
7.500				

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte				
Cliente con potenza impegnata 3 kW – contratto per abitazione non di residenza				
Consumo annuo (kWh)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alla presente offerta (in euro) (A)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (in euro) (B)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro) (C)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta in % (D)
1.200				
2.700				
3.500				
4.500				
7.500				

Calcolo a preventivo della spesa annua escluse le imposte				
Cliente con potenza impegnata 4,5 kW				
Consumo annuo (kWh)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alla presente offerta (in euro) (A)	Stima della spesa annua escluse le imposte in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità (in euro) (B)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta (in euro) (C)	Stima del risparmio annuo in base alla presente offerta in % (D)
1.200				
2.700				
3.500				
4.500				
7.500				

I valori indicati in tabella, calcolati alla data dell'offerta, possono subire variazioni, nel periodo di validità dell'offerta, a seguito di provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

ALTRI ONERI/SERVIZI ACCESSORI		
Descrizione dell'onere/servizio	**Corrispettivo previsto**	
……..	€/cliente/anno	*Opzionale*
…….	€/kWh	*Opzionale*
………	……	*Opzionale*

Modalità di indicizzazione/Variazione

Descrizione dello sconto e/o del bonus

Altri dettagli sull'offerta

ALLEGATO *B*

Prospetto uniforme per la pubblicazione delle opzioni di distribuzione

Quota fissa (componenti in €/cliente/anno)	
MIS	
Opzione di distribuzione	
A, UC	
Totale quota fissa	
Quota potenza (componenti in €/kW/anno)	
Opzione di distribuzione	
A, UC	
Totale quota potenza	
Quota energia (componenti in €/kWh)	
MIS	
TRAS	
Opzione di distribuzione	
A, MCT, UC	
Totale quota energia	
Corrispettivi per energia reattiva compresi tra il 50% e il 75% dell'energia attiva (€/kvarh)	
Corrispettivi per energia reattiva eccedenti il 75% dell'energia attiva (€/kvarh)	

ALLEGATO *C*

Stima della spesa annua escluse le imposte (in euro) per clienti finali domestici in base alle tariffe o condizioni economiche di riferimento dell'Autorità

Consumo annuo (kWh)	Cliente con potenza impegnata 3 kW contratto per abitazione di residenza	Cliente con potenza impegnata 3 kW contratto per abitazione non di residenza	Cliente con potenza impegnata 4,5 kW
1.200	142,47	267,36	290,58
2.700	358,78	506,16	529,38
3.500	556,62	633,52	656,74
4.500	781,80	792,72	815,94
7.500	1.259,40	1.270,32	1.293,54

Valori in euro. Spesa annua calcolata sulla base dei corrispettivi aggiornati al 2° trimestre 2007.

07A05513

DELIBERAZIONE 18 maggio 2007.

Approvazione delle condizioni economiche del servizio di stoccaggio per il servizio di pooling per l'anno termico 2007-2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 119/05. (Deliberazione n. 119/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 maggio 2007;

Visti:

la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/2005 (di seguito: deliberazione n. 119/2005);

la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 50/2006 (di seguito: deliberazione n. 50/2006);

la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 116/2007 (di seguito: deliberazione n. 116/2007).

Considerato che:

l'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/2005 prevede che, in caso di servizi definiti ai sensi dei commi 8.6 e 8.7, l'impresa di stoccaggio presenti all'Autorità una proposta recante le condizioni economiche del servizio ai fini della loro approvazione;

con deliberazione n. 116/2007 l'Autorità ha approvato il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A. e ha previsto di subordinare l'applicazione delle condizioni tecniche dei servizi diversi definiti ai sensi dell'art. 8, comma 8.6 della deliberazione n. 119/2005 all'approvazione delle relative condizioni economiche presentate ai sensi dell'art. 8, comma 8.8 della medesima deliberazione;

la società Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1005 del 16 gennaio 2007), ha presentato, nell'ambito della trasmissione della proposta di codice di stoccaggio, una proposta recante le condizioni economiche del servizio di pooling, ai sensi dell'art. 8, comma 8.8, della deliberazione n. 119/2005;

nell'ambito del procedimento di verifica della proposta di cui al precedente alinea, con nota in data 7 marzo 2007 (prot. EF/M07/1009/tdm) gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edison Stoccaggio S.p.a. approfondimenti in merito alle modalità di determinazione delle condizioni economiche del servizio;

con lettera in data 9 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6360 del 13 marzo 2007), successivamente integrata con nota in data 12 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6359 del 13 marzo 2007), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha fornito gli approfondimenti richiesti;

con lettera in data 16 aprile 2007 (prot. EF/M07/1810/lj) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edison Stoccaggio S.p.a. che le condizioni proposte contenevano profili di incoerenza con i principi posti a base della disciplina generale delle condizioni economiche dei servizi di stoccaggio di cui alla deliberazione n. 50/06 e ha richiesto di modificare le suddette condizioni in coerenza con i principi sopra richiamati;

con lettera in data 19 aprile 2007 (prot. Autorità n. 10123 del 20 aprile 2007), la società Edison Stoccaggio S.p.a. ha proposto di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, al fine di verificare l'effettiva richiesta del servizio da parte del mercato e di definire in modo più puntuale i costi incrementali associati alla fornitura di tale servizio.

Ritenuto che:

nulla osti all'approvazione della fornitura del servizio di pooling a titolo gratuito per il solo anno termico 2007-2008, anche al fine di individuare l'effettiva entità dei costi incrementali di tale servizio;

Delibera:

1) di approvare la proposta di offrire il servizio di pooling a titolo gratuito per l'anno termico 2007-2008, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 8.8 della deliberazione n. 119/2005 dalla società Edison Stoccaggio S.p.A.;

2) di notificare alla società Edison Stoccaggio S.p.a., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore,* il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

3) di pubblicare la presente deliberazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Milano, 18 maggio 2007

Il presidente: ORTIS

07A05514

DELIBERAZIONE 4 giugno 2007.

Approvazione di proposte e di rettifiche tariffarie e determinazione di tariffe relative all'attività di distribuzione del gas naturale per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007. (Deliberazione n. 125/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 giugno 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2005, n. 171/05, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 171/05);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2005, n. 206/05;

la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2006, n. 57/06 (di seguito: deliberazione n. 57/06);

la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2006, n. 127/06 (di seguito: deliberazione n. 127/06);

la deliberazione dell'Autorità 31 luglio 2006, n. 172/06;

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 194/06 (di seguito: deliberazione n. 194/06);

la deliberazione dell'Autorità 11 settembre 2006, n. 195/06 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 195/06);

la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2006, n. 240/06;

la deliberazione dell'Autorità 27 novembre 2006, n. 258/06 (di seguito: deliberazione n. 258/06);

la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 295/06 (di seguito: deliberazione n. 295/06);

la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2007, n. 07/07 (di seguito: deliberazione n. 07/07);

la deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2007, n. 53/07 (di seguito: deliberazione n. 53/07);

la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2007 n. 118/07 (di seguito: deliberazione n. 118/07);

Considerato che:

con deliberazioni n. 258/06, n. 295/06, n. 07/07 e n. 53/07 erano state rimandate le approvazioni delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/06 e 2006/07 delle società che avevano comunicato all'Autorità l'intenzione di voler rinunciare alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento; e che:

le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, secondo e terzo alinea della deliberazione n. 170/04, e/o dall'art. 12, comma 12.4.1, lettera *c)*, della deliberazione n. 173/04 (di seguito: dichiarazioni di rinuncia alla libertà tariffaria) presentate dalle società Gas S.p.A., Metansicula S.p.A., Acel S.p.A., Intesa S.p.A., Soc. Consortile di Metanizzazione A r.l., Avisio Energia S.p.A., Simeo S.r.l., Agragas S.p.A., Normanna Gas S.p.A., Valle Camonica Servizi S.p.A., Italcogim Reti S.p.A., Az. Servizi Municipalizzati Bressanone S.p.A., Aeg Reti Distribuzione S.r.l., Cosev Servizi S.p.A., Giudicarie Gas S.p.A., Erogasmet S.p.A., Italgas S.p.A., Intesagpl S.r.l., Salerno Energia Distribuzione S.r.l., Enel Rete Gas S.p.A., Smedigas S.p.A., Coingas S.p.A., Acea Pinerolese S.p.A. (ora Dgn S.r.l.) e Trentino Servizi S.p.A. sono risultate conformi ai criteri enunciati dalle medesime deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

le dichiarazioni di rinuncia alla libertà tariffaria non sono state presentate dalle società Valgas S.p.A., Sinergia S.p.A., Aspem S.p.A., Gea S.p.A., Cige S.p.A. e Asm Brescia S.p.A.;

la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria è stata presentata dalla società Socogas S.p.A. oltre i termini di scadenza; la medesima società, con nota dell'11 maggio 2007 (prot. Autorità n. 11921), ha imputato tale ritardo ad un proprio errore commesso all'atto dell'invio telematico;

per la società Verducci Distribuzione S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività prevista dall'art. 5, comma 5.3.1, lettera *c)*, primo alinea, della deliberazione n. 170/04 (di seguito: istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività); e che tale istanza è risultata conforme al disposto dell'art. 7, comma 1.5, della medesima deliberazione n. 170/04;

per le società Napoletana Gas S.p.A., Pitta Costruzioni S.p.A. e Thüga Mediterranea S.r.l. con deliberazioni n. 295/06 e n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto in alcune località acquisite da precedenti gestori o appartenenti ad ambiti tariffari in cui le medesime società risultano titolari, il concessionario ha presentato o istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività o dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria; e che le istanze e le dichiarazioni di cui sopra sono risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04;

per la società Siciliana Gas S.p.A., con deliberazione n. 295/06 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 a seguito della presentazione della dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria; e che tale

dichiarazione è risultata conforme ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04 per la sola località Comiso, in quanto le altre località in avviamento dispongono di un valore di vincolo sui ricavi di distribuzione già determinato ai sensi della deliberazione n. 171/05 ed approvato con deliberazione n. 194/06;

per la società Egea S.p.A., con deliberazione n. 53/07 era stata rimandata l'approvazione delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, in quanto nell'ambito tariffario Alba (ID: 175), dove la medesima società risulta titolare, è presente la località Verduno (ID: 6538) per la quale, agli atti degli uffici dell'Autorità, il concessionario risultava essere la società Enel Rete Gas S.p.A., che aveva presentato dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le proprie località in avviamento; e che a seguito dei chiarimenti trasmessi dalla medesima società Enel Rete Gas S.p.A. è emerso che in tale località il titolare della concessione è la società Egea S.p.A.;

per la società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., titolare tra l'altro dell'ambito tariffario Milano (ID: 1815), risulta che:

con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

per alcune località del suddetto ambito tariffario i titolari della concessione hanno presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività e dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria, risultate conformi ai criteri enunciati dalla deliberazione n. 170/04;

per la società Salso Servizi S.p.A., con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007, successivamente rettificate con deliberazione n. 53/07, in quanto nell'ambito tariffario Salsomaggiore Terme (ID: 2586), dove la medesima società risulta titolare, sono presenti le località Fidenza (ID: 3979) e Salsomaggiore Terme (ID: 6594) per le quali, agli atti degli uffici dell'Autorità, il concessionario risultava essere la società Gas Plus Reti S.r.l., che aveva presentato istanza per il riconoscimento della riduzione del tasso di recupero di produttività; e che a seguito dei chiarimenti esposti dalla società Salso Servizi S.p.A. è invece emerso che in tali località il titolare della concessione è la medesima società Salso Servizi S.p.A.;

la società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l., per la quale con deliberazione n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 19 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 001569), di aver riscontrato l'errata indicazione del valore degli investimenti dichiarati ai fini della determinazione delle suddette proposte tariffarie; e che, a seguito della lettera del 23 marzo 2007 (prot. n. EF/M07/1266/cc) con la quale gli uffici dell'Autorità hanno richiesto l'invio dei dati corretti, con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorità n. 008232) la medesima società ha trasmesso quanto richiesto;

con lettera del 23 marzo 2007 (prot. n. EF/M07/1265/cc) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto chiarimenti su alcune incongruenze riscontrate nella fatturazione delle tariffe applicate dalla società Energas S.p.A., per la quale con deliberazioni n. 127/06 e n. 258/06 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007; e che con nota in data 28 marzo 2007 (prot. Autorità n. 008798), la suddetta società, nel concordare con i riscontri riportati nella citata lettera del 23 marzo 2007, ha comunicato di voler correggere tempestivamente le proprie tariffe;

la società Cogervap S.r.l., per la quale con deliberazioni n. 57/06 e n. 53/07 erano state approvate le proposte tariffarie, rispettivamente, per l'anno termico 2004/2005 e per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, ha comunicato, con nota in data 4 giugno 2007 (prot. Autorità n. 013537), di aver utilizzato per l'ambito tariffario di Molina Aterno (ID: 2368), ai fini della determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione per l'anno termico 2004/2005, un numero di clienti errato, che ha comportato una determinazione del valore del vincolo sui ricavi medesimo superiore rispetto a quello di competenza;

per la società Sidigas S.p.A., con deliberazione n. 07/07 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente all'ambito tariffario di Calitri (ID: 1417), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si è concluso con deliberazione n. 118/07;

per la società Gas Service Abruzzo S.r.l., con deliberazione n. 258/06 era stata rinviata la determinazione delle proposte tariffarie, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto (ID: 2968) e Cappadocia (ID: 2969), alla chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 195/06; e che tale procedimento si è concluso con deliberazione n. 118/07;

a seguito di verifiche effettuate sul valore del costo della materia prima di gas manifatturati, composti in prevalenza da metano, e di gas incondensabili da raffineria, si sono riscontrati errori per:

la società Gp Gas, limitatamente all'ambito Scaldasole (ID: 351), per la quale con deliberazione n. 53/07 erano state determinate le tariffe di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

il comune di Sannazzaro De' Burgondi, per il quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), per la quale con deliberazione n. 295/06 erano state approvate le proposte tariffarie e le componenti di fornitura per l'anno termico 2005/2006;

con deliberazione n. 53/07, l'Autorità ha avviato un procedimento volto alla determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007, nei confronti della società Cosvim Soc.

Coop. A r.l., limitatamente alla località Ginestra; e che nel corso del procedimento la medesima società non ha presentato alcuna memoria né prodotto alcun documento, e pertanto non ha fornito elementi idonei ad escludere la fondatezza del presupposto per la determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 5.5 e 5.5.1 della deliberazione n. 170/04;

Considerato che:

dall'esame della documentazione fornita dalle imprese di cui ai precedenti alinea si sono riscontrate, in alcuni casi, le seguenti anomalie:

nella esposizione dei costi storici stratificati, il valore dei contributi dichiarati è superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali;

il valore degli incrementi patrimoniali non viene esposto in quanto tali incrementi sono presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento per la determinazione del vincolo sui ricavi di distribuzione;

il valore delle poste rettificative è pari a zero;

il valore della quota ammortamento è negativo per effetto dell'elevato valore delle dismissioni dichiarate e, in altri casi, il valore del capitale investito è negativo anche per effetto dello sfasamento temporale tra la ricezione dei contributi ed il loro effettivo utilizzo nella realizzazione degli investimenti;

Considerato inoltre che:

in data 10 maggio 2007 sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità le proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007 rispettivamente di cinquantadue e di quarantanove tra imprese di distribuzione di gas naturale ed imprese di fornitura di gas diversi da gas naturale, determinate sulla base dei dati tariffari, inviati dalle imprese medesime, ai sensi delle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

con nota del 10 maggio 2007, prot. n. EF/M07/2158/cc, veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione alle imprese di cui al precedente alinea, invitando le imprese stesse a confermare le proposte tariffarie ai sensi dell'art. 12, comma 1.1 della deliberazione n. 170/04 e/o dell'art. 13, comma 1.1 della deliberazione n. 173/04; e che in mancanza di tale conferma le proposte tariffarie sarebbero state considerate accettate dalle imprese per silenzio assenso;

a seguito della comunicazione di cui al precedente alinea:

trentatre imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2005/2006 e trentuno imprese hanno confermato le proposte tariffarie per l'anno termico 2006/2007 nei termini previsti;

diciannove imprese e diciotto imprese, con riferimento rispettivamente agli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, non hanno confermato le proposte tariffarie né hanno segnalato difformità riscontrate nelle stesse;

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, le proposte tariffarie dalle imprese per le quali si sono riscontrate anomalie nella documentazione fornita, apportando ai dati tariffari le seguenti rettifiche:

nel caso in cui, nella esposizione dei costi storici stratificati, risulti che il valore dei contributi dichiarati è superiore a quello dei corrispondenti incrementi patrimoniali, il totale dei contributi, con riferimento al cespite in esame, viene ripartito proporzionalmente agli incrementi patrimoniali stessi, riportando l'eventuale eccedenza di contributi in detrazione del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino al completo esaurimento;

nel caso di mancata esposizione del valore degli incrementi patrimoniali in quanto presenti in bilanci di esercizi successivi all'anno di riferimento, il valore del vincolo sui ricavi stesso coincide con il solo valore dei costi operativi, calcolato convenzionalmente secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 9.7, dell'allegato *A* alla deliberazione n. 171/05;

nel caso in cui il valore delle poste rettificative è pari a zero, queste vengono rideterminate per tutte le località dell'impresa riproporzionando il valore complessivo di tali poste al valore degli incrementi patrimoniali netti;

nel caso in cui i valori della quota ammortamento e del capitale investito risultino negativi per effetto delle dismissioni effettuate e dei contributi percepiti, vengono posti pari a zero tali valori e viene portato in detrazione, nel calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione degli anni termici successivi, fino a completo esaurimento, il solo valore dei contributi eccedente il valore, al netto di dismissioni e quota ammortamento, degli investimenti realizzati, quest'ultimo eventualmente posto pari a zero in caso di valore negativo;

Ritenuto che sia necessario:

approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1;

approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2;

considerare che gli elementi addotti dalla società Socogas S.p.A. attengono esclusivamente alla sfera organizzativa dell'esercente medesimo e pertanto non sono idonei a poter ritenere valida la dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Milano, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06;

revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla società Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie già approvate con deliberazione n. 258/06;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle società Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.;

approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 53/07 e n. 258/06, della società Cogervap S.r.l. e delle società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.;

approvare le proposte tariffarie della società Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

approvare le proposte tariffarie della società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

approvare per la società Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006;

approvare per la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio, la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005;

applicare, per l'anno termico 2006/2007, salvo successiva verifica, nel comune di Ginestra (Potenza) della società Cosvim Soc. Coop. A r.l. le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (Potenza) della società Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;

Delibera:

1) di approvare, per l'anno termico 2005/2006, le proposte tariffarie dei quarantaquattro esercenti elencati in tabella 1;

2) di approvare, per l'anno termico 2006/2007, le proposte tariffarie dei quarantadue esercenti elencati in tabella 2;

3) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie della società Aem - Distribuzione Gas e Calore S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Milano, per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate con deliberazione n. 258/06;

4) di revocare, per l'anno termico 2006/2007 relativamente alla società Salso Servizi S.p.A., le rettifiche di cui alla deliberazione n. 53/07 ed applicare, per il medesimo anno termico, le proposte tariffarie già approvate con deliberazione n. 258/06;

5) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004/2005, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 57/06 e n. 127/06, delle società Cogervap S.r.l. e Energas S.p.A.;

6) di approvare le rettifiche delle proposte tariffarie per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007, già approvate rispettivamente con deliberazioni n. 53/07 e n. 258/06, della società Cogervap S.r.l. e delle società Autogas Nord Veneto Emiliana S.r.l. e Energas S.p.A.;

7) di approvare le proposte tariffarie della società Sidigas S.p.A., limitatamente all'ambito tariffario Calitri per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

8) di approvare le proposte tariffarie della società Gas Service Abruzzo S.r.l., limitatamente agli ambiti tariffari di Fagnano Alto e Cappadocia per gli anni termici 2005/2006 e 2006/2007;

9) di approvare per la società Gp Gas, limitatamente all'ambito tariffario Scaldasole, e per il comune di Sannazzaro De' Burgondi la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005 e al 1° ottobre 2006;

10) di approvare per la società Geogas, limitatamente all'ambito Corniglio (ID: 2063), la rettifica del valore del costo della materia prima in vigore al 1° ottobre 2005;

11) di determinare, salvo successiva verifica, le tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2006/2007 per il comune di Ginestra (Potenza) della società Cosvim Soc. Coop. A r.l., utilizzando le proposte tariffarie definite per l'ambito di Rionero In Vulture (Potenza) della società Enel Rete Gas S.p.A., al quale il comune medesimo risulta interconnesso;

12) di prevedere che l'applicazione delle tariffe di cui ai precedenti punti decorra a partire dal 1° ottobre 2004, per l'anno termico 2004/2005, dal 1° ottobre 2005, per l'anno termico 2005/2006, e dal 1° ottobre 2006, per l'anno termico 2006/2007;

13) di comunicare il presente provvedimento alla società Cosvim Soc. Coop. A r.l. mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

14) di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Ginestra in persona del sindaco *pro tempore,* ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;

15) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

Milano, 4 giugno 2007

Il presidente: ORTIS

TABELLA 1

IDTitolare	Titolare
10	CIGE SPA (BRESCIA - BS)
35	NAPOLETANA GAS SPA (NAPOLI - NA)
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA (PALERMO - PA)
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. (ALBA - CN)
50	EROGASMET SPA (RONCADELLE - BS)
62	VALGAS SPA (BRESCIA - BS)
72	LIGURIA GAS SRL (CAIRO MONTENOTTE - SV)
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO - TO)
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA (PINEROLO - TO)
161	ENEL RETE GAS SPA (MILANO - MI)
209	THÜGA MEDITERRANEA SRL (MIRANDOLA - MO)
213	SICILIANA GAS SPA (PALERMO - PA)
233	SMEDIGAS SPA (SAN GREGORIO DI CATANIA - CT)
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (FORLI' - FO)
238	METANSICULA SPA (CATANIA - CT)
246	SINERGIA SPA (BRESCIA - BS)
255	VIGENZONE GAS SRL (CONSELVE - PD)
305	COINGAS SPA (AREZZO - AR)
309	ASM BRESCIA SPA (BRESCIA - BS)
313	GEA SPA (GROSSETO - GR)
331	ACEL SPA (LECCO - LC)
363	ASPEM SPA (VARESE - VA)
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA (SIENA - SI)
722	CARBOTRADE GAS SPA (GENOVA - GE)
735	SOCOGAS SPA (FIDENZA - PR)
751	PITTA COSTRUZIONI SPA (LUCERA - FG)
757	SOC.CONSORTILE DI METANIZZAZIONE A R.L. (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL (NOTARESCO - TE)
799	AVISIO ENERGIA SPA (MILANO - MI)
840	SIMEO SRL (MILANO - MI)
949	METANALPI VALSUSA SRL (GENOVA - GE)
962	AGRAGAS SPA (PALERMO - PA)
964	NORMANNA GAS SPA (PALERMO - PA)
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA (DARFO BOARIO TERME - BS)
1040	ITALCOGIM RETI SPA (MILANO - MI)
1072	TRENTINO SERVIZI SPA (TRENTO - TN)
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA (BRESSANONE - BZ)
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL (IVREA - TO)
1115	COSEV SERVIZI SPA (NERETO - TE)
1525	INTESAGPL SRL (SIENA - SI)
1531	COSTRUZIONI IMPIANTI METANO SRL (CITTADUCALE - RI)
1534	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SRL (SALERNO - SA)
1554	COSECON DISTRIBUZIONE SPA (MONSELICE - PD)
1562	GIUDICARIE GAS SPA (TIONE DI TRENTO - TN)

TABELLA 2

IDTitolare	Titolare
10	CIGE SPA (BRESCIA - BS)
35	NAPOLETANA GAS SPA (NAPOLI - NA)
46	GAS SPA - GASDOTTI AZIENDA SICILIANA (PALERMO - PA)
47	EGEA - ENTE GESTIONE ENERGIA E AMBIENTE S.P.A. (ALBA - CN)
50	EROGASMET SPA (RONCADELLE - BS)
62	VALGAS SPA (BRESCIA - BS)
72	LIGURIA GAS SRL (CAIRO MONTENOTTE - SV)
88	ITALGAS SPA - SOC.ITALIANA PER IL GAS (TORINO - TO)
118	ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA (PINEROLO - TO)
161	ENEL RETE GAS SPA (MILANO - MI)
209	THÜGA MEDITERRANEA SRL (MIRANDOLA - MO)
213	SICILIANA GAS SPA (PALERMO - PA)
233	SMEDIGAS SPA (SAN GREGORIO DI CATANIA - CT)
237	CONS.COOP. - CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (FORLI' - FO)
238	METANSICULA SPA (CATANIA - CT)
246	SINERGIA SPA (BRESCIA - BS)
305	COINGAS SPA (AREZZO - AR)
313	GEA SPA (GROSSETO - GR)
331	ACEL SPA (LECCO - LC)
363	ASPEM SPA (VARESE - VA)
418	INTESA SPA-TELECOMUNICAZIONI ENERGIA SERVIZI ACQUA (SIENA - SI)
735	SOCOGAS SPA (FIDENZA - PR)
751	PITTA COSTRUZIONI SPA (LUCERA - FG)
757	SCM SRL (ACQUAVIVA DELLE FONTI - BA)
769	VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL (NOTARESCO - TE)
799	AVISIO ENERGIA SPA (MILANO - MI)
840	SIMEO SRL (MILANO - MI)
949	METANALPI VALSUSA SRL (GENOVA - GE)
962	AGRAGAS SPA (PALERMO - PA)
964	NORMANNA GAS SPA (PALERMO - PA)
1022	VALLE CAMONICA SERVIZI SPA (DARFO BOARIO TERME - BS)
1040	ITALCOGIM RETI SPA (MILANO - MI)
1072	TRENTINO SERVIZI SPA (TRENTO - TN)
1089	AZ.SERVIZI MUNICIPALIZZATI BRESSANONE SPA (BRESSANONE - BZ)
1095	AEG RETI DISTRIBUZIONE SRL (IVREA - TO)
1115	COSEV SERVIZI SPA (NERETO - TE)
1525	INTESAGPL SRL (SIENA - SI)
1534	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SRL (SALERNO - SA)
1554	VENETO DISTRIBUZIONE SPA (MONSELICE - PD)
1562	GIUDICARIE GAS SPA (TIONE DI TRENTO - TN)
1577	BA.SE. SRL (FORLI' - FO)
1579	GARDA UNO SPA (PADENGHE SUL GARDA - BS)

07A05517

DELIBERAZIONE 4 giugno 2007.

Rettifica di errore materiale nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/06. (Deliberazione n. 126/07).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 giugno 2007;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministero delle attività produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 50/06).

Considerato che:

con la deliberazione n. 50/06, l'Autorità ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di stoccaggio, prevedendo all'art. 6, comma 6.6, che ai fini dell'attribuzione dell'onere relativo al servizio di stoccaggio strategico, al termine dell'anno termico l'impresa di stoccaggio conguagli, sulla base dei quantitativi definiti dal Ministero delle attività produttive e tenuto conto della ripartizione tra le imprese di stoccaggio di cui all'art. 8, comma 8.4.1 della deliberazione n. 119/05, le capacità di stoccaggio conferite agli utenti del servizio sulla base delle quantità di gas naturale importato da Paesi non appartenenti all'Unione europea nel corso dell'anno solare precedente, comunicati dagli utenti al Ministero delle attività produttive, all'Autorità e all'impresa di stoccaggio;

la società Stogit S.p.A., con comunicazione del 15 maggio 2007 (prot. Autorità n. 12182 del 18 maggio 2007) in fase di prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ha evidenziato la presenza di un errore materiale, in quanto il conguaglio di cui al precedente alinea avviene con riferimento all'anno termico precedente anziché all'anno solare, in coerenza con quanto disposto dal decreto 26 settembre 2001.

Ritenuto che:

sia necessario provvedere alla rettifica dell'errore materiale riscontrato nella deliberazione n. 50/06;

Delibera:

1) di approvare la seguente rettifica della deliberazione n. 50/06:

a) all'art. 6, comma 6.6, le parole «nel corso dell'anno solare precedente» sono sostituite dalle parole «nel corso dell'anno termico precedente»;

2) di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione;

3) di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 50/06 come risultante dalla rettifica apportata con il presente provvedimento.

Milano, 4 giugno 2007

Il presidente: ORTIS

07A05518

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 6 giugno 2007.

Consultazione pubblica sull'identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere. (Deliberazione n. 288/07/CONS).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 6 giugno 2007;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto

dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230 del 3 ottobre 2005;

Vista la delibera n. 731/06/CONS del 19 dicembre 2006, che apporta «Ulteriori modifiche alla delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle Comunicazioni elettroniche»;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;

Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante il «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

Vista la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante «Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

Vista la delibera n. 588/06/CONS del 27 settembre 2006, recante «Avvio del procedimento istruttorio di Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2006;

Vista la delibera n. 37/07/CONS del 25 gennaio 2007, recante «Modifiche alla delibera n. 588/06/CONS concernente l'avvio del procedimento «Identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici» ai sensi degli art. 18 e 19 del Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È indetta la consultazione pubblica concernente l'identificazione ed analisi dei mercati della terminazione internazionale verso singole direttrici, sulla valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere.

2. Le modalità di consultazione ed il testo della consultazione contenente gli orientamenti dell'Autorità sul tema in esame sono riportati rispettivamente negli allegati A e B alla presente delibera, di cui costituiscono parte integrante.

3. Le comunicazioni di risposta alla consultazione pubblica dovranno essere inviate entro il termine tassativo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro direzionale, Isola B/5.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, priva degli allegati, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 6 giugno 2007

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE

07A05506

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 24 maggio 2007.

Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese. (Deliberazione n. 21).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) con particolare riferimento all'art. 154, comma 1, lettera *h)*;

Esaminate le istanze provenienti da associazioni di categoria, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ivi compresi gli artigiani, in materia di adempimenti derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali;

Ritenuta l'opportunità di indicare, a tal proposito, linee di comportamento conformi al codice e misure di semplificazione da questo previste in grado di fornire orientamenti utili per gli operatori economici nel rispetto dei diritti degli interessati;

Rilevata l'esigenza che tale quadro sia riassunto in una guida pratica, suscettibile di aggiornamento periodico e di cui verrà curata la più ampia pubblicità anche attraverso il sito Internet dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *h)*, del codice, di adottare il documento «Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese», allegato quale parte integrante della presente deliberazione (allegato 1).

2. Ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, unitamente alle menzionata «Guida pratica», per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007

Il presidente
PIZZETTI

Il relatore
FORTUNATO

Il segretario generale
BUTTARELLI

ALLEGATO 1

Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese

Con la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 196 del 2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) l'ordinamento italiano si è dotato di un quadro organico per attuare obblighi internazionali nascenti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (Strasburgo, 28 gennaio 1981) e per recepire direttive comunitarie (95/46/Ce e 2002/58/Ce).

Specie nello svolgimento delle ordinarie attività d'impresa, e in particolare per le realtà produttive di piccole dimensioni, alcuni adempimenti contenuti nella disciplina di protezione dei dati personali vengono reputati talvolta onerosi. Una giusta protezione dei dati personali e della riservatezza può in verità rappresentare una risorsa per l'impresa, rendendone più efficiente l'attività in modo da incrementare la fiducia di consumatori e utenti.

Questa guida intende fornire a chi opera nella realtà delle medie e piccole imprese uno strumento utile per curare gli adempimenti derivanti dalla normativa vigente, indicando le soluzioni semplificate a disposizione.

La guida, integrata da una *check list* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità, potrà subire aggiornamenti nel tempo [1].

---

(1) La guida ha mero valore indicativo ed esemplificativo rispetto al contenuto delle disposizioni normative, alla cui osservanza chiunque resta vincolato.

1. I SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di impresa è normale che vengano trattati dati personali, vale a dire informazioni riferibili a soggetti identificati o identificabili (ad esempio, dipendenti [2], clienti e fornitori). I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto a finalità legittime, esatti e aggiornati (art. 11 del Codice). Le operazioni di trattamento (quali la raccolta, comunicazione o diffusione di dati personali) sono effettuate anche a cura del responsabile (se designato) e degli incaricati del trattamento.

1.1. *Chi è il titolare del trattamento?*

Il "titolare del trattamento", è la "[...] entità che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art. 28 del Codice). In particolare, nell'ambito dello svolgimento dell'attività economica, "titolare del trattamento" può essere la persona fisica (si pensi all'imprenditore individuale) o giuridica (ad esempio, la società) che tratta i dati (con la raccolta, la registrazione, la comunicazione o la diffusione).
Il "titolare del trattamento" è chiamato ad attuare gli obblighi in materia (riassunti nella presente *Guida*) e, se ritiene di designare uno o più responsabili del trattamento, è tenuto a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni da impartire loro.

1.2. *Chi sono i responsabili del trattamento?*

Il "responsabile del trattamento" (possono essere più d'uno), è una figura che può essere designata a propria discrezione dal titolare del trattamento con un atto scritto nel quale vanno indicati i compiti affidati. Occorre scegliere persone fisiche od organismi che per esperienza, capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza (art. 29 del Codice).
Tale figura, la cui designazione da parte del "titolare del trattamento" è quindi facoltativa, ricorre frequentemente in presenza di articolazioni interne delle realtà produttive dotate di una certa autonomia (ad es., possono essere designati responsabili del trattamento i dirigenti di funzioni aziendali, quali quelle del

---

[2] In relazione al trattamento dei dati personali dei dipendenti si vedano altresì le "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati*", doc. *web* n. 1364099.

personale o del settore *marketing*) o, rispetto a soggetti esterni all'impresa, per svariate forme di *outsourcing* che comportino un trattamento di dati personali (ad es., per i centri di elaborazione dati contabili, per i servizi di postalizzazione, per le società di recupero crediti [3], etc.)

1.3. *Chi sono gli incaricati del trattamento?*

Gli "incaricati del trattamento" sono soggetti (solo persone fisiche) che effettuano materialmente le operazioni di trattamento dei dati personali e operano sotto la diretta autorità del titolare (o del responsabile) attenendosi a istruzioni scritte (art. 30 del Codice). Il "titolare del trattamento" è tenuto a designarli.
È sufficiente assegnare un dipendente ad una unità organizzativa, a condizione che risultino per iscritto le categorie di dati cui può avere accesso e gli ambiti del trattamento [4].

[3] In materia v. il provvedimento generale del 30 novembre 2005, doc. *web* n. 1213644.

[4] Così, in un'azienda nella quale ad una unità organizzativa sono stati assegnati un determinato numero di dipendenti, si potrà ovviare ad una formale designazione (ad esempio, mediante consegna di apposita comunicazione scritta), qualora si individuino gli ambiti di competenza (in ordine ai trattamenti di dati consentiti) di quella unità mediante una previsione scritta (ad es. nell'organigramma, nel contratto, nei mansionari, ecc.) e risulti inoltre che tali dipendenti sono stati assegnati stabilmente a tale unità.

2. LA NOTIFICAZIONE DEL TRATTAMENTO

La notificazione è una dichiarazione con la quale il titolare del trattamento, prima di iniziarlo, rende nota al Garante (che la inserisce nel registro pubblico dei trattamenti consultabile da chiunque sul sito *web* dell'Autorità) l'esistenza di un'attività di raccolta e di utilizzazione dei dati personali.

2.1. *È sempre necessario notificare il trattamento dei dati al Garante?*

In linea di principio i trattamenti ordinari svolti presso piccole realtà produttive non vanno notificati: si pensi ai trattamenti di dati relativi ai dipendenti, ai fornitori o alla clientela (5). In particolare, non devono essere notificati i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa.
In questo quadro la notificazione deve essere effettuata in ipotesi particolari (indicate all'art. 37 del Codice). Con specifico riguardo all'attività di impresa, i trattamenti soggetti a notificazione sono quelli relativi a:

- dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti; come detto, non rientrano in quest'ambito, i dati relativi agli inadempimenti dei propri clienti tenuti da ciascuna impresa.
- dati genetici [6], biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica (ad esempio, dati trattati mediante sistemi di geolocalizzazione installati su veicoli al fine di individuarne la posizione);
- dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo (c.d. profilazione), ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

[5] Specifiche indicazioni sono contenute anche nel provvedimento del Garante del 31 marzo 2004 *Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione*, in *G.U.* del 6 aprile 2004, n. 81 e in http://www.garanteprivacy.it, doc. *web* 852561. V. pure, *Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante*, 23 aprile 2004, doc. *web*. n. 993385.

[6] V. in materia Provv. 22 febbraio 2007, doc. *web* n. 1389918.

- dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi (non, quindi, quelli trattati direttamente dall'imprenditore), nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie.

2.2. *Come si effettua la notificazione al Garante?*

Solo utilizzando l'interfaccia disponibile sul sito *web* dell'Autorità e seguendo le istruzioni ivi indicate (v. art. 38 del Codice).

2.3. *Quando occorre fare una nuova notificazione?*

Solo in caso di cessazione del trattamento o di mutamento di alcuni elementi dell'originaria notificazione.

3. L'INFORMATIVA

Chi effettua operazioni di trattamento di dati personali deve rappresentare agli interessati le caratteristiche essenziali dei trattamenti effettuati. L'informativa deve essere resa per i dati raccolti presso l'interessato e per quelli reperiti presso terzi. La disciplina prevede alcune ipotesi di semplificazione e di esonero.

3.1. Cosa è l'informativa?

L'informativa, da rendersi con chiarezza e senza inutili formalità, anche in modo sintetico e colloquiale, contiene i seguenti elementi (art. 13 del Codice):

- finalità e modalità del trattamento;
- natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- diritti riconosciuti all'interessato dall'articolo 7 del Codice;
- estremi identificativi del titolare e, se designato, del responsabile del trattamento.

Se taluno di questi elementi è già noto all'interessato, non è necessario farlo presente nuovamente.

3.2. *Quando deve essere resa l'informativa?*

In caso di dati raccolti presso l'interessato, l'informativa deve essere resa, anche in forma orale, prima delle operazioni del trattamento. Nel rapporto con fornitori, clienti, dipendenti e collaboratori non è necessario ripeterla in occasione di ogni contatto: è sufficiente fornirla con una formula generale *una tantum*, all'inizio delle operazioni di trattamento (che potranno anche protrarsi nel tempo).

L'informativa deve essere resa anche nel caso in cui i dati personali sono raccolti presso terzi; in tal caso, deve essere fornita al momento della registrazione dei dati o, se è prevista la comunicazione a terzi da parte del titolare, non oltre la prima comunicazione. Vanno indicate anche le categorie dei dati trattati.

3.3. *È possibile rendere l'informativa in una forma semplificata?*

È possibile fornire l'informativa anche oralmente, in modo sintetico e colloquiale, senza includere elementi già noti all'interessato (art. 13,

comma 2, del Codice). Si può utilizzare anche uno spazio all'interno dell'ordinario materiale cartaceo e della corrispondenza.

Inoltre la disciplina prevede margini ulteriori di semplificazione (art. 13, comma 3, del Codice), tenendo conto delle circostanze concrete da rappresentare al Garante, formulando apposita istanza, anche tramite associazioni di categoria.

3.4. *In quali casi non è necessario rendere l'informativa agli interessati?*

In relazione ai dati raccolti presso terzi, tenuto conto delle circostanze concrete, si può omettere di fornire l'informativa se i dati sono trattati (art. 13, comma 5, lett. *c*), del Codice):

- in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397) o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

Inoltre, è prevista la possibilità di esonero totale o parziale dall'obbligo di fornire l'informativa:

- nei casi in cui renderla, a giudizio del Garante –cui può essere inviata apposita istanza–, risulti impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto fatto valere.

4. IL CONSENSO DELL'INTERESSATO

Talora il soggetto privato che effettua operazioni di trattamento è tenuto a raccogliere il consenso dell'interessato per effettuare un trattamento di dati lecito (art. 23 del Codice). Più spesso, però, nello svolgimento dell'ordinaria attività d'impresa, il consenso dell'interessato non è necessario (art. 24 del Codice).

4.1. *Nello svolgimento dell'attività d'impresa è necessario acquisire il consenso degli interessati?*

Con particolare riferimento ai trattamenti di dati personali (non sensibili) nell'ordinaria attività d'impresa, non è necessario il consenso nei casi in cui (cfr. art. 24 del Codice):

- i dati vengono trattati nell'esecuzione di un contratto o in fase pre-contrattuale (art. 24, comma 1, lett. *b*), del Codice);
- il trattamento viene posto in essere per dare esecuzione a un obbligo legale (art. 24, comma 1, lett. *a*) del Codice);
- i dati provengono da registri ed elenchi pubblici (art. 24, comma 1, lett. *c*), del Codice);
- i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche da parte dell'interessato (art. 24, comma 1, lett. *d*), del Codice).

A queste macro-categorie, che comprendono larga parte dei trattamenti effettuati ordinariamente da un'impresa, devono essere aggiunte le ulteriori ipotesi di esonero enumerate all'art. 24 del Codice[7].

[7] Art. 24. *Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso.*
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

Nei casi restanti, l'interessato deve aver manifestato un consenso libero, specifico e informato in relazione al trattamento effettuato. Il consenso deve essere documentato per iscritto (art. 23 del Codice).

4.2. *Quali sono gli adempimenti da osservare per trattare dati sensibili?*

Cautele maggiori devono essere osservate nel trattamento dei dati sensibili: tali sono considerate le informazioni idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice).
Per il trattamento dei dati sensibili di regola è necessario il consenso scritto, oltre l'autorizzazione del Garante.

Il Garante ha rilasciato sette autorizzazioni generali che comprendono tutti i trattamenti abitualmente effettuati nell'ordinaria attività di impresa. Non vi è quindi bisogno di rivolgere una richiesta al Garante, che va presentata solo per casi del tutto eccezionali non contemplati dalle medesime autorizzazioni già rilasciate (questa ipotesi si è sinora verificata in casi rari) [8].

---

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;

h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato *A*), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

[8] V., allo stato, l'Autorizzazione n. 1/2005 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl.

Inoltre, per i dati sensibili il Codice non richiede il consenso dell'interessato se:

- il trattamento è necessario per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto. I dati vanno trattati solo per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (art. 26, comma 4, lett. *c*) del Codice) [9];
- il trattamento è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge oppure da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza. Occorre rispettare i limiti previsti dall'autorizzazione generale del Garante (art. 26, comma 4, lett. *d*) del Codice).

Ordinario n. 1 e doc. *web* 1203930; Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* 1203946; Autorizzazione n. 3/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203934; Autorizzazione n. 4/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203954; Autorizzazione n. 5/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203938; Autorizzazione n. 6/2005 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203950; Autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 21 dicembre 2005, in *G.U.* n. 2 del 3 gennaio 2006 Suppl. Ordinario n. 1 e doc. *web* n. 1203942.

[9] Tuttavia "se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

5. LA SICUREZZA DEI DATI

Il profilo della sicurezza e dell'integrità delle informazioni oggetto di legittimo trattamento è un elemento qualificante delle discipline di protezione dei dati personali (artt. 31 ss. del Codice e disciplinare tecnico di cui all'All. B al Codice).

5.1. *Chi deve adottare le misure di sicurezza*

L'obbligo generale di adottare idonee misure di sicurezza è posto dal Codice. Il titolare del trattamento può adempiervi avvalendosi anche di un responsabile (art. 29, comma 2, del Codice).

5.2. *Quali misure di sicurezza devono essere adottate?*

Il titolare del trattamento è tenuto ad adottare tutte le misure idonee, valutate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, a ridurre i rischi di distruzione o di perdita anche accidentale dei dati o di accesso non autorizzato o non consentito ai dati (art. 31 del Codice).
In questo quadro vanno anche attuate le misure minime, applicabili a piccole e medie imprese (artt. 33-35 e all. B del Codice[10]).

5.3. *Come e quando deve essere redatto il DPS?*

In base alla vigente disciplina, in caso di trattamento di dati sensibili e giudiziari attraverso sistemi informatici deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lett. *g*) e regola 19 dell'Allegato B al Codice). Si può tener conto dei suggerimenti già formulati dal Garante che –recependo le esigenze e le istanze peculiari di professionisti e piccoli operatori, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese– ha già reso

---

[10] Le misure minime di sicurezza contenute nell'allegato B) del Codice riguardano anzitutto i trattamenti effettuati con strumenti elettronici: esse comprendono un sistema di autenticazione informatica con credenziali di autenticazione (cioè, un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave), programmi per elaboratore volti a prevenirne la vulnerabilità (ad esempio, antivirus), procedure per realizzare il salvataggio periodico dei dati (c.d. procedure di *back up*) e la redazione di un documento programmatico sulla sicurezza in caso di trattamento di dati sensibili. Per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici rientrano tra le misure minime le istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei dati impartite agli incaricati e l'uso di contenitori o locali con idonea serratura per custodire i dati personali.

disponibile *on-line*, a far data dal 11 giugno 2004, una "*Guida operativa*".

Il Dps:

- va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno;
- non deve essere comunicato al Garante, ma semplicemente conservato dal titolare presso la propria struttura per essere esibito in occasione di eventuali accertamenti ispettivi (art. 34, comma 1, lett. *g*) del Codice e regola 19 dell'Allegato B) al Codice);
- deve essere redatto dal "[...] titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari anche attraverso il responsabile, se designato [...]" (regola 19 dell'All. B) cit.).

6. IL TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI IN PAESI TERZI

Nello svolgimento dell'attività di impresa può risultare necessario trasferire dati personali fuori dell'Unione europea (ad esempio relativi alla clientela o ai dipendenti). Il Codice prevede specifiche regole al riguardo.

6.1. *Quando si applica la disciplina del Codice in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea?*

La disciplina in materia di trasferimento di dati fuori dall'Unione europea (Ue) riguarda principalmente i flussi di dati personali verso i c.d. Paesi terzi, considerato che i Paesi situati all'interno dell'Ue hanno attuato, nei rispettivi ambiti, la direttiva 95/46/Ce, adottando specifiche normative in materia di protezione dei dati personali. Il loro rispetto è considerato idoneo per trasferire dati nell'Ue (art. 42 del Codice).

6.2. *In quali casi è consentito il trasferimento dei dati fuori dall'Unione europea?*

Il trasferimento è sempre consentito in varie ipotesi (art. 43 del Codice), tra le quali, con particolare riferimento alle attività d'impresa, possono ricordarsi i casi in cui:

- l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso e, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- il trasferimento è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- il trasferimento è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento;
- è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive (legge 7 dicembre 2000, n. 397), o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria;
- il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

6.3. *Qualora non sussistano i presupposti sopra indicati, in quali circostanze il trasferimento è comunque autorizzato?*

Il trasferimento è consentito anche quando è autorizzato dal Garante in presenza di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:

- individuate dal Garante;
- in base alle decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea in ordine al livello di protezione dei dati garantito dall'ordinamento del Paese destinatario (artt. 25, par. 6, e 26, par. 4, della direttiva 95/46/CE) [11];
- in base alla decisione di adeguatezza delle garanzie contenute *nel Safe Harbor* per il trasferimento verso organizzazioni stabilite negli Stati Uniti d'America che ad esso aderiscono [12];
- in base all'adozione di clausole contrattuali standard tra "esportatore" e "importatore" di dati, il cui contenuto è stato ritenuto idoneo dalla Commissione europea (artt. 25, par. 6, e 26, par. 4, della direttiva 95/46/CE) [13].

[11] Per l'Argentina, Decisione della Commissione del 30 giugno 2003, n. 2003/490/CE; per il Canada, Decisione della Commissione del 20 dicembre 2001, n. 2002/2/CE; per il Baliato di Guernesy, Decisione della Commissione del 21 novembre 2003, n. 2003/821/CE; per l'Isola di Man, Decisione della Commissione del 28 aprile 2004, n. 2004/411/CE; per la Svizzera, Decisione della Commissione del 26 luglio 2000, n. 2000/518/CE. In relazione ad esse v., nell'ordine, le autorizzazioni rilasciate dal Garante: Autorizzazione del 9 giugno 2005 in *G.U.* del 25 luglio 2005, n. 171, doc. *web* n. 1151846; Autorizzazione del 30 aprile 2003 in *G.U.* n. 191 del 19 agosto 2003, doc. *web* n. 1075324; Autorizzazione del 7 settembre 2004 in *G.U.* del 22 luglio 2005, n. 169, doc. *web* n. 1139333; Autorizzazione del 9 giugno 2005 in *G.U.* del 25 luglio 2005, n. 171, doc. *web* n. 1151889; Autorizzazione del 17 ottobre 2001 in *G.U.* del 26 novembre 2001 n. 275 - Suppl. Ordinario n. 250, doc. *web* n. 39428.

[12] Cfr. Decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000 n. 2000/520/CE e la correlativa l'Autorizzazione del 10 ottobre 2001 (in *G.U.* 26 novembre 2001), doc. *web* n. 39939. Le organizzazioni aderenti al *Safe Harbor* sono pubblicate sul sito *web*: http://www.export.gov/safeharbor/index.html.

[13] Cfr. Decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/Ce, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a "incaricati" del trattamento residenti in paesi terzi, a norma della direttiva 95/46/Ce (e correlativa deliberazione del Garante n. 3 del 10 aprile 2002, doc. web n. 1065361); Decisione della Commissione europea del 15 giugno 2001, n. 2001/497/CE, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati a carattere personale verso paesi terzi a norma della direttiva 95/46/Ce (e correlativa deliberazione del Garante del 10 ottobre 2001, doc. *web* 42156). La Commissione ha altresì individuato un modello alternativo di clausole contrattuali tipo (definito Insieme II) con la decisione del 27 dicembre 2004, n. 2004/915/Ce (e la correlativa autorizzazione del Garante del 9 giugno 2005, doc. *web* n. 1151949).

7. I DOVERI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO IN CASO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DEGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL CODICE

La disciplina di protezione dei dati personali attribuisce a ciascun interessato il diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice [14].

7.1. *Cosa si deve fare quando l'interessato esercita il diritto d'accesso?*

Se l'interessato esercita il proprio diritto d'accesso ai dati che lo riguardano o uno degli altri diritti che gli sono riconosciuti, il titolare del trattamento (o il responsabile) deve fornire riscontro (di regola) entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza (art. 146 del Codice).

7.2. *Quali sono le conseguenze nel caso in cui non venga fornito il riscontro all'interessato?*

In caso di omesso o incompleto riscontro, i predetti diritti possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (art. 145 del Codice).

---

[14] Art. 7. *Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.*

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalità e modalità del trattamento;
   c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
   d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
   b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
   b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7.2. Quali sono le conseguenze nel caso in cui non venga fornito il riscontro all'interessato?

In caso di omesso o incompleto riscontro, i predetti diritti possono essere fatti valere dinanzi all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante (art. 145 del Codice).

8. *CHECK LIST*

La seguente lista di controllo è predisposta per i "titolari del trattamento"; mira a riassumere, in forma interrogativa, i punti sopra riassunti. La risposta negativa ad uno dei quesiti, denota un possibile profilo critico dal punto di vista della protezione dei dati personali.

	QUESITO	SI	NO
1.	È stata effettuata una valutazione circa le operazioni di trattamento di dati personali, anche sensibili, effettuate dall'impresa?	❑	❑
	I dati trattati sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle legittime finalità del trattamento, oltre che esatti e aggiornati?	❑	❑
	Le persone fisiche che all'interno dell'impresa trattano dati personali sono state designate tutte quali "incaricate del trattamento"?	❑	❑
	Sono state fornite a tutti gli "incaricati del trattamento" istruzioni scritte circa i propri compiti?	❑	❑
	Se all'interno dell'impresa sono stati individuati soggetti che hanno ambiti di autonomia nel trattamento dei dati personali, sono stati designati per iscritto "responsabili del trattamento"?	❑	❑
	Se fuori dell'impresa enti o persone fisiche trattano dati personali nel suo interesse, obbligati a seguirne le istruzioni (come accade per i casi di *outsourcing*), sono stati designati per iscritto quali "responsabili del trattamento"?	❑	❑
2.	Si è verificato, prima di intraprendere operazioni di trattamento, se l'impresa effettua i trattamenti da notificare al Garante?	❑	❑
	Se sono intervenute modificazioni relativamente ai trattamenti già eventualmente notificati, è stato curato il loro aggiornamento in una nuova notificazione?	❑	❑
	Se cessano i trattamenti, ciò ha formato oggetto di specifica notificazione?	❑	❑
3.	È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso di essi?	❑	❑
	È stata fornita l'informativa agli interessati in caso di dati raccolti presso soggetti diversi dagli interessati stessi?	❑	❑

4.	Il trattamento dei dati personali viene effettuato in presenza di uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice?	□	□
	Se non ricorre uno dei presupposti di liceità indicati all'art. 24 del Codice, è stato raccolto il consenso dell'interessato?	□	□
	Se sono trattati dati sensibili è stato raccolto il consenso scritto degli interessati?	□	□
	Se sono trattati dati sensibili, è stato verificato se il trattamento rientra tra quelli già autorizzati dal Garante con le autorizzazioni generali?	□	□
	Se il trattamento di dati sensibili non rientra tra quelli previsti dalle autorizzazioni generali, è stata richiesta al Garante un'autorizzazione *ad hoc*?	□	□
5.	Sono state adottate idonee misure di sicurezza per proteggere i dati personali?	□	□
	Sono state adottate le misure minime di sicurezza previste per proteggere i dati personali?	□	□
	Se sono trattati dati sensibili e giudiziari, è stato redatto, quando è necessario, il documento programmatico per la sicurezza e ne vengono osservate le previsioni?	□	□
	Periodicamente, e comunque entro il 31 marzo di ciascun anno, formano oggetto di rinnovata valutazione le misure di sicurezza individuate con il documento programmatico per la sicurezza?	□	□
6.	Se i dati personali trattati dall'impresa sono soggetti a trasferimento verso Paesi terzi (esterni all'Unione europea e all'area economica europea), il trasferimento avviene: • in presenza di una delle condizioni previste dall'art. 43 del Codice? oppure • verso uno dei paesi che assicurano un livello adeguato di protezione (Svizzera, Argentina, Isola di Man, Baliato di Guernsey)? oppure • verso un'impresa statunitense che aderisce al *Safe Harbor*? oppure • in presenza di clausole contrattuali *standard* tra esportatore e importatore? oppure • in presenza di un'autorizzazione *ad hoc* da parte del Garante?	□	□
7.	In presenza dell'esercizio del diritto d'accesso, viene dato riscontro all'interessato secondo le modalità previste dalla legge?	□	□

07A05511

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3314
Yen	164,42
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5835
Corona ceca	28,586
Corona danese	7,4460
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67595
Fiorino ungherese	251,69
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8114
Nuovo leu romeno	3,2366
Corona svedese	9,4270
Corona slovacca	34,184
Franco svizzero	1,6576
Corona islandese	83,59
Corona norvegese	8,0935
Kuna croata	7,3475
Rublo russo	34,6680
Nuova lira turca	1,7608
Dollaro australiano	1,5922
Dollaro canadese	1,4159
Yuan cinese	10,1525
Dollaro di Hong Kong	10,4103
Rupia indonesiana	12043,18
Won sudcoreano	1236,01
Ringgit malese	4,6033
Dollaro neozelandese	1,7696
Peso filippino	61,4710
Dollaro di Singapore	2,0539
Baht tailandese	43,279
Rand sudafricano	9,5691

Cambi del giorno 18 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3404
Yen	165,46
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5836
Corona ceca	28,599
Corona danese	7,4440
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67630
Fiorino ungherese	250,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6963
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8011
Nuovo leu romeno	3,2140
Corona svedese	9,4345
Corona slovacca	33,892
Franco svizzero	1,6620
Corona islandese	83,41
Corona norvegese	8,0750
Kuna croata	7,3417
Rublo russo	34,7820
Nuova lira turca	1,7478
Dollaro australiano	1,5931
Dollaro canadese	1,4373
Yuan cinese	10,2290
Dollaro di Hong Kong	10,4793
Rupia indonesiana	11929,56
Won sudcoreano	1244,43
Ringgit malese	4,5875
Dollaro neozelandese	1,7768
Peso filippino	61,484
Dollaro di Singapore	2,0605
Baht tailandese	43,620
Rand sudafricano	9,5350

Cambi del giorno 19 giugno 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3403
Yen	165,46
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5836
Corona ceca	28,597
Corona danese	7,4452
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67465
Fiorino ungherese	249,78
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7966
Nuovo leu romeno	3,2190
Corona svedese	9,4172
Corona slovacca	33,733
Franco svizzero	1,6627
Corona islandese	83,50
Corona norvegese	8,0790
Kuna croata	7,3400
Rublo russo	34,7850
Nuova lira turca	1,7464
Dollaro australiano	1,5876
Dollaro canadese	1,4302
Yuan cinese	10,2097
Dollaro di Hong Kong	10,4788
Rupia indonesiana	11962,18
Won sudcoreano	1243,46
Ringgit malese	4,6073
Dollaro neozelandese	1,7742
Peso filippino	61,614
Dollaro di Singapore	2,0609
Baht tailandese	43,254
Rand sudafricano	9,5086

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A5639-07A5638-07A5637

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Protezione temporanea di nuovi marchi su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «22ª Abitare il tempo», che avrà luogo a Verona dal 20 al 24 settembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «42ª Marmomacc», che avrà luogo a Verona dal 4 al 7 ottobre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «109ª Fieracavalli», che avrà luogo a Verona dall'8 all'11 novembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Agrifood», che avrà luogo a Verona dal 16 al 19 novembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Bus & Bus Business», che avrà luogo a Verona dal 21 al 24 novembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «17ª Job & Orienta», che avrà luogo a Verona dal 22 al 24 novembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «37ª Elettroexpo», che avrà luogo a Verona dal 1º al 2 dicembre 2007.

Con decreto ministeriale del 5 giugno 2007 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Model Expo Italy», che avrà luogo a Verona dal 1º al 2 dicembre 2007.

07A05507

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epirubicina Ic»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1248 del 5 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EPIRUBICINA IC nelle forme e confezioni: «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml; «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml; «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml; «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml.

Titolare A.I.C.: IC Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale Beethoven, 50 - 00144 Roma, Italia, codice fiscale n. 07864061002.

Confezione: «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 036689014 (in base 10), 12ZP3Q (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG A-4866 Unterach (Austria), Mondseestrasse 11 (tutte le fasi); MPL-Mikrobiologisches Pruflabor GmbH, A-6020 Innbruck, Techonologiezentrum Eduard Bodemgasse 5 (controllo sterilità ed endotossine batteriche); Labor L+ S AG, 97708 Bad Bocklet (Germany), Mangelsfeld 4+6 (controllo sterilità ed endotossine batteriche).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 10 mg;

eccipienti: acido cloridrico 0,3 mg; sodio cloruro 45 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4969,7 mg.

Confezione: «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml - A.I.C. n. 036689026 (in base 10), 12ZP42 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG A-4866 Unterach (Austria), Mondseestrasse 11 (tutte le fasi); MPL-Mikrobiologisches Pruflabor GmbH, A-6020 Innbruck, Techonologiezentrum Eduard Bodemgasse 5 (controllo sterilità ed endotossine batteriche); Labor L+ S AG, 97708 Bad Bocklet (Germany), Mangelsfeld 4+6 (controllo sterilità ed endotossine batteriche).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 50 mg;

eccipienti: acido cloridrico 1,5 mg; sodio cloruro 225 mg; acqua per preparazioni iniettabili 24848,5 mg.

Confezione: «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - A.I.C. n 036689038 (in base 10), 12ZP4G (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG A-4866 Unterach (Austria), Mondseestrasse 11 (tutte le fasi); MPL-Mikrobiologisches Pruflabor GmbH, A-6020 Innbruck, Techonologiezentrum Eduard Bodemgasse 5 (controllo sterilità ed endotossine batteriche); Labor L+ S AG, 97708 Bad Bocklet (Germany), Mangelsfeld 4+6 (controllo sterilità ed endotossine batteriche).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 100 mg;

eccipienti: acido cloridrico 3 mg; cloruro di sodio 450 mg; acqua per preparazioni iniettabili 49697 mg.

Confezione: «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml - A.I.C. n 036689040 (in base 10), 12ZP4J (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG A-4866 Unterach (Austria), Mondseestrasse 11 (tutte le fasi); MPL-Mikrobiologisches Pruflabor GmbH, A-6020 Innbruck, Techonologiezentrum Eduard Bodemgasse 5 (controllo sterilità ed endotossine batteriche); Labor L+ S AG, 97708 Bad Bocklet (Germany), Mangelsfeld 4+6 (controllo sterilità ed endotossine batteriche).

Composizione: 1 flaconcino contiene:

principio attivo: epirubicina cloridrato 200 mg;

eccipienti: acido cloridrico 6 mg; cloruro di sodio 900 mg; acqua per preparazioni iniettabili 99394 mg.

Indicazioni terapeutiche: epirubicina si è dimostrata capace di indurre risposte utili in un ampio spettro di malattie neoplastiche tra cui: carcinoma della mammella; linfomi maligni; sarcomi delle parti molli; carcinoma gastrico; carcinoma del fegato, pancreas, sigma retto; carcinoma del distretto cervico-facciale; carcinoma polmonare; carcinoma ovarico; leucemia.

Per infusione endovescicale (10 mg/5 ml e 50 mg/25 ml è indicata anche nel trattamento dei carcinomi superficiali della vescica (a cellule transizionali, carcinoma in situ) e nella profilassi delle recidive dopo intervento di resezione transuretrale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036689014 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 21,78 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036689026 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 54,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 89,95 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036689038 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 111,10 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 183,36 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036689040 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 222,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 366,72 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036689014 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036689026 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 036689038 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n 036689040 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risperdal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1243 del 4 giugno 2007

Medicinale: RISPERDAL.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23, c.a.p. 20093 - codice fiscale n. 00962280590.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione n. 830 del 13 aprile 2007.

Visti gli atti di ufficio, alla determinazione n. 830 del 13 aprile 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale: «Risperdal», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 102 del 4 maggio 2007, pag. 18, è apportata la seguente modifica:

da: «... è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Cilag AG sita in Hochstrasse 201 - Schaffhaussen (Svizzera) per la produzione e confezionamento primario della fiala solvente ...»;

a: «... è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina Cilag AG sita in Hochstrasse 201 - Schaffhaussen (Svizzera) per la produzione, confezionamento primario e controllo della fiala solvente ...».

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05373

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dona»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1244 del 4 giugno 2007

Medicinale: DONA.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Unione n. 5, c.a.p. 20122 - codice fiscale n. 04472830159.

Variazione A.I.C.: aggiunta/sostituzione di officina di produzione del prodotto finito per tutte o alcune fasi della produzione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

è autorizzata la modifica relativa all'aggiunta dell'officina: Biologici Italia Laboratories S.r.l., sita in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43 - c.a.p. 20026,

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 026023059 - «con lidocaina 400 mg concentrato e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale concentrato da 2 ml + 6 fiale solvente da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05374

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amukine Med 0,05% soluzione cutanea»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1246 del 4 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la modifica della denominazione del medicinale da: AMUKINE MED 0,05% SOLUZIONE CUTANEA a: «Amukine Med», nelle confezioni già autorizzate che in adeguamento alla lista degli standard terms variano:

da: A.I.C. n. 032192015: soluzione flac 250 ml,

a: A.I.C. n. 032192015: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml;

da: A.I.C. n. 032192027: soluzione flac 500 ml,

a: A.I.C. n. 032192027: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml;

da: A.I.C. n. 032192039: soluzione flac 1000 ml,

a: A.I.C. n. 032192039: «0,05% soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml.

È inoltre autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Amukine Med», anche nella forma e confezione: «0,05% spray cutaneo, soluzione» 1 flacone da 200 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Amuchina S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Casella (Genova), via Pontasso n. 13, c.a.p. 16015 - codice fiscale n. 00264440108.

Confezione: «0,05% spray cutaneo, soluzione» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032192041 (in base 10), 0YQFK9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione da nebulizzare.

Validità prodotto integro: 30 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., stabilimento sito in Casella (Genova), via Pontasso n. 13 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: sodio ipoclorito 0,057 g;

eccipienti: sodio tetraborato decaidrato 3 mg; sodio idrato 3 mg; sodio cloruro 0,85 g; acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione e pulizia della cute lesa (ferite, piaghe, ustioni, etc); disinfezione dei genitali esterni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 032192041 - «0,05% spray cutaneo, soluzione» 1 flacone da 200 ml;

classe di rimborsabilità: «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 032192041 - «0,05% spray cutaneo, soluzione» 1 flacone da 200 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cefulton»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1247 del 4 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fulton Medicinali S.p.a., codice fiscale n. 07922790154, con sede legale e domicilio fiscale in via Marconi, 28/9 - 20020 Arese (Milano).

Medicinale: CEFULTON.

Confezioni:

A.I.C. n. 034626010 - «500 mg capsule rigide» 8 capsule rigide;

A.I.C. n. 034626022 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» 1 flacone da 100 ml a sospensione ricostituita,

è ora trasferita alla società: River Pharma S.r.l., codice fiscale n. 04943590960, con sede legale e domicilio fiscale in via Roma, 32 - 20077 Melegnano (Milano).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05376

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zomig»

Estratto provvedimento UPC/II/3121 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: ZOMIG

Confezioni:

A.I.C. n. 033345012/M - 3 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345024/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345036/M - 6 compresse film rivestite 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345048/M - 12 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345051/M - 18 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 033345063/M - 3 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345075/M - 6 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345087/M - 6 compresse film rivestite 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033345099/M - 12 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345101/M - 18 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 033345113/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345125/M «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

A.I.C. n. 033345137/M «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033345149/M «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033345152/M «Rapimelt» 2 strip 6 compresse.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/030.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05556

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ponesta»

Estratto provvedimento UPC/II/3122 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: PONESTA.

Confezioni:

A.I.C. n. 033533011 - 3 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533023 - 6 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533035 - 6 compresse 2,5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533047 - 12 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533050 - 18 compresse 2,5 mg;

A.I.C. n. 033533062 - 3 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533074 - 6 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533086 - 6 compresse 5 mg con contenitore;

A.I.C. n. 033533098 - 12 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533100 - 18 compresse 5 mg;

A.I.C. n. 033533112/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse;

A.I.C. n. 033533124/M - «Rapimelt» 1 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033533136/M - «Rapimelt» 2 strip 6 compresse;

A.I.C. n. 033533148/M - «Rapimelt» 1 strip 2 compresse con contenitore;

A.I.C. n. 033533151/M «Rapimelt» 1 strip 6 compresse con contenitore.

Titolare A.I.C.: Simesa S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0128/001-006/II/030.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2 e 5.1.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05557

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mobic»

Estratto provvedimento UPC/II/3123 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: MOBIC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031985031/M - «15» 30 capsule 15 mg;

A.I.C. n. 031985068/M - «15» 30 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985070/M - 6 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985082/M - 12 supposte 15 mg;

A.I.C. n. 031985106/M - «7,5» 10 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985144/M - «7,5» 30 capsule 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985157/M - «7,5» 30 compresse 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985169/M - «15» 14 compresse divisibili 15 mg;

A.I.C. n. 031985171/M - «7,5» 6 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985183/M - «7,5» 12 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985195/M - «7,5» 30 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985207/M - «7,5» 60 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985219/M - «7,5» 120 supposte 7,5 mg;

A.I.C. n. 031985979/M - 1 fiala di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985981/M - 2 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 031985993/M - 3 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464015/M - 5 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464027/M - 30 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml;

A.I.C. n. 035464039/M - 50 fiale di soluzione iniettabile da 15 mg/1,5 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International GmbH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0101/001-008/II/058.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8.

In conformità all'Allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05558

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Meloxicam Teva»

Estratto provvedimento UPC/II/3124 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: MELOXICAM TEVA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037442011/M - «7,5 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442023/M - «7,5 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442035/M - «7,5 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442047/M - «7,5 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442050/M - «7,5 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442062/M - «7,5 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442074/M - «7,5 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442086/M - «7,5 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442098/M - «7,5 mg compresse» 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442100/M - «15 mg compresse» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442112/M - «15 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442124/M - «15 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442136/M - «15 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442148/M - «15 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442151/M - «15 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442163/M - «15 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442175/M - «15 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037442187/M - «15 mg compresse» 500 (10×50) compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DK/H/0835/001-002/II/005.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4 e 4.8.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro duecentodieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05559

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Dexoket»

Estratto provvedimento UPC/II/3125 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: DEXOKET.

Confezioni:

A.I.C. n. 034043012/M - 20 compresse film rivestite 12,5 mg;

A.I.C. n. 034043024/M - 40 compresse film rivestite 12,5 mg;

A.I.C. n. 034043036/M - 20 compresse film rivestite 25 mg;

A.I.C. n. 034043048/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034043051/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034043063/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 034043075/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034043087/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034043099/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034043101/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/R/002, ES/H/0101/001-003/II/032 - ES/H/0101/001-003/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05560

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desketo»

Estratto provvedimento UPC/II/3126 del 6 giugno 2007

Specialità medicinale: DESKETO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034041018/M - 20 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034041020/M - 40 compresse 12,5 mg;

A.I.C. n. 034041032/M - 20 compresse 25 mg;

A.I.C. n. 034041044/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034041057/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 100 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034041069/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 1 fiala da 2 ml;

A.I.C. n. 034041071/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034041083/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 10 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034041095/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 034041107/M - «50 mg/2 ml soluzione iniettabile o concentrato per soluzione per infusione» 50 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: ES/H/0101/001-002/R/002, ES/H/0101/001-003/II/032, ES/H/0101/001-003/II/026.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo dovranno altresì essere apportate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dal presente provvedimento.

Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato tali confezioni dovranno essere ritirate dal commercio.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05561

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni del medicinale per uso umano «Alcodin».

Con la determinazione n. aRM - 97/2007-4040 del 5 giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.A, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Farmaco: ALCODIN:

confezione n. 025143025;

descrizione: «170 mg capsule molli» 20 capsule.

07A05508

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 96/2007-6515 del 4 giugno 2007 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Baxter S.p.A., le autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: MEPIVACAINA:

confezione 029504065;
descrizione: 1 flacone 50 ml 2%;

confezione 029504053;
descrizione: 1 fiala 10 ml 2%;

confezione 029504040;
descrizione: 1 fiala 5 ml 2%.

confezione 029504038;
descrizione: 1 flacone 50 ml 1%;

confezione 029504026;
descrizione: 1 fiala 10 ml 1%;

confezione 029504014;
descrizione: 1 fiala 5 ml 1%.

Farmaco: LIDOCAINA CLORIDRATO:

confezione 030926101;
descrizione: 100 fiale 200 mg/10 ml;

confezione 030926099;
descrizione: 50 fiale 200 mg/10 ml;

confezione 030926087;
descrizione: 10 fiale 200 mg/10 ml;

confezione 030926075;
descrizione: 5 fiale 200 mg/10 ml;

confezione 030926063;
descrizione: 100 fiale 50 mg/5 ml;

confezione 030926051;
descrizione: 50 fiale 50 mg/5 ml;

confezione 030926048;
descrizione: 10 fiale 50 mg/5 ml;

confezione 030926036;
descrizione: 5 fiale 50 mg/5 ml;

confezione 030926024;
descrizione: fiala 200 mg/10 ml;

confezione 030926012;
descrizione: fiala 50 mg/5 ml.

Farmaco: BUPIVACAINA:

confezione 029502061;
descrizione: 1 flacone 50 ml 0,50%;

confezione 029502059;
descrizione: 1 fiala 10 ml 0,50%;

confezione 029502046;
descrizione: 1 fiala 5 ml 0,50%;

confezione 029502034;
descrizione: 1 flacone 50 ml 0,25%;

confezione 029502022;
descrizione: 1 fiala 10 ml 0,25%;

confezione 029502010;
descrizione: 1 fiala 5 ml 0,25%.

07A05509

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aRM - 95/2007-6 del 1º giugno 2007 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, nelle confezioni indicate.

Farmaco: BIALCOL MED:

confezione 032186064;
descrizione: «2% gel» 1 tubo da 20 g;

confezione 032186052;
descrizione: «2% gel» 1 tubo da 5 g.

Farmaco: CALCIUM SANDOZ:

confezione 005259027;
descrizione: «500 mg granulato effervescente» 30 bustine.

Farmaco: FENISTIL:

confezione 020124158;
descrizione: «1 mg compresse rivestite» 20 compresse rivestite;

confezione 020124119;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone vetro 20 ml con applicatore roll-on;

confezione 020124107;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone vetro 15 ml con applicatore roll-on;

confezione 020124095;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone vetro 8 ml con applicatore roll-on;

confezione 020124083;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone alluminio 150 ml con pompa dosatrice;

confezione 020124071;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone alluminio 100 ml con pompa dosatrice;

confezione 020124069;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» flacone plastica 100 ml;

confezione 020124057;
descrizione: «0,1% emulsione cutanea» tubo plastica 30 ml.

Farmaco: MICOREN:
confezione 013214059;
descrizione: «50 mg + 50 mg capsule molli» 20 capsule.

Farmaco: NITOSSIL:
confezione 025073014;
descrizione: 20 compresse 20 mg.

Farmaco: PORTOLAC:
confezione 026814107;
descrizione: 10 flaconi sciroppo monodose 15 ml;

confezione 026814095;
descrizione: 20 compresse solubili 5 g.

Farmaco: VENORUTON:
confezione 017076011;
descrizione: «100 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Farmaco: VITAVERDE DIGESTIVO:
confezione 028791046;
descrizione: 24 bustine filtro monod. g 2,5;

confezione 028791034;
descrizione: 12 bustine filtro monod. g 2,5;

confezione 028791022;
descrizione: 24 bustine gran. monod. g 6;

confezione 028791010;
descrizione: 12 bustine gran. monod. g 6.

Farmaco: VITAVERDE LASSATIVO:
confezione 028802041;
descrizione: 24 bustine filtro monod. 2,5 g;

confezione 028802039;
descrizione: 12 bustine filtro monod. 2,5 g;

confezione 028802027;
descrizione: 24 bustine monod. gran. 6 g;

confezione 028802015;
descrizione: 12 bustine monod. gran. 6 g.

Farmaco: VITAVERDE SONNO:
confezione 028786046;
descrizione: 24 buste filtro monodose 2,5 g;

confezione 028786034;
descrizione: 12 buste filtro monodose 2,5 g;

confezione 028786022;
descrizione: 24 buste gran. monodose 6 g;

confezione 028786010;
descrizione: 12 buste gran. monodose 6 g.

07A05510

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-142) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 6 2 1 *

€ 1,00